

**Modulo 3 - “Fondi Strutturali Europei  
Programmazione Comunitaria  
2021-2027”**

## Sommario

PREMESSA.....	4
LA POLITICA DI COESIONE (UF1).....	5
I FONDI SIE (UF2) .....	16
FSE+ .....	16
FESR .....	16
IL QUADRO NORMATIVO DELLA POLITICA DI COESIONE.....	16
LE FUNZIONI DI GESTIONE DEI FONDI SIE.....	17
AUTORITÀ DI GESTIONE .....	17
PN EQUITÀ NELLA SALUTE .....	21
<b>Le 4 Aree di Intervento:</b> .....	21
<b>Le Azioni e Principali attività del PNES:</b> .....	22
<b>Indicatori di Output e Risultato del PNES:</b> .....	22
<b>Organismi Intermedi:</b> .....	22
<b>Assistenza Tecnica:</b> .....	23
<b>Azioni a titolarità del Ministero della Salute:</b> .....	23
LA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA .....	24
LA CO-PROGRAMMAZIONE .....	25
LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE: DIFFERENZE TRA FESR E FSE+ .....	27
SELEZIONE DELLE OPERAZIONI .....	29
IL CICLO DI VITA DI UNA OPERAZIONE.....	38
ADEMPIMENTI IN CAPO AL BENEFICIARIO .....	38
ATTUAZIONE .....	38
MONITORAGGIO.....	39
INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ.....	39
CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI.....	40
BIBLIOGRAFIA/SITOGRAFIA .....	41
GESTIONE FINANZIARIA (UF3) .....	42
Il Principio della Sana Gestione Finanziaria (SGF) .....	42
RENDICONTAZIONE.....	43
Gli Obblighi del Beneficiario .....	43
Il Fascicolo di Progetto .....	44
La Contabilità Separata .....	44
Spese Ammissibili e Non Ammissibili .....	44
FORME DI SOVVENZIONE .....	45

Rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute .....	46
BIBLIOGRAFIA .....	47
IL MONITORAGGIO (UF4) .....	48
I riferimenti normativi del monitoraggio .....	48
Il ciclo di vita di un programma .....	48
Le Autorità dei Programmi .....	49
IL SISTEMA NAZIONALE UNITARIO DI MONITORAGGIO .....	49
Il Protocollo Unico di Colloquio- PUC .....	50
Come avviene la trasmissione dei dati .....	50
Le novità del PUC nel ciclo di programmazione 21-27.....	50
Soggetti ed oggetto del monitoraggio.....	51
Sono tre le tipologie di operazioni: .....	51
Quali dati sono oggetto del monitoraggio .....	52
Dati procedurali.....	52
Acquisto di beni e realizzazione dei servizi .....	53
Realizzazione dei lavori .....	53
Dati finanziari .....	53
programma, come Impegni ammessi e Pagamenti ammessi.....	54
Dati fisici.....	54
BIBLIOGRAFIA.....	54
IL CONTROLLO (UF5).....	55
IL SIGECO.....	55
Capo I Reg. (UE) 2021-1060.....	55
Capo II Reg. (UE) 2021-1060.....	55
Capo III Reg. (UE) 2021-1060.....	56
LA PISTA DI CONTROLLO .....	56
PANORAMICA SUI CONTROLLI .....	57
VERIFICHE DI GESTIONE .....	58
SELEZIONE DELL'OPERAZIONE .....	58
ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE .....	58
REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE.....	58
AUTORITÀ DI AUDIT (ADA) .....	59
STRATEGIA DI AUDIT .....	59
BIBLIOGRAFIA.....	60

## PREMESSA

IL Modulo 3 del Piano di Formazione Nazionale (PFN) 2023 è dedicato all'approfondimento dei "Fondi Strutturali Europeo e alla Programmazione Comunitaria 2021-2027", ed in particolare al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- Fornire elementi di conoscenza sulla Politica di Coesione e i suoi strumenti attuativi;
- Trasferire competenze sui processi di programmazione, attuazione, monitoraggio e controllo dei fondi strutturali comunitari;
- Offrire opportunità/occasioni di trasferimento delle competenze e di condivisione delle modalità di lavoro tra i partecipanti.

Il Percorso formativo articolato in sessioni FAD, online e onsite, è stato organizzato per Unità Formative – UF "tematiche":

- **UF 1 "Politica di Coesione: attori, obiettivi e strumenti"**: fornisce un quadro d'insieme sulla politica di coesione;
- **UF2 "Le Funzioni di Gestione"**: focalizzata sulle competenze tecniche relative al sistema di gestione e controllo dei programmi e dei principali attori previsti; alla programmazione e progettazione degli interventi, all'attuazione delle operazioni con i connessi obblighi a carico dei beneficiari rispetto alle diverse tipologie di operazioni;
- **UF3 "Gestione finanziaria e ammissibilità della spesa"**: fornisce elementi tecnici e concreti di gestione finanziaria delle operazioni e approfondisce le disposizioni in materia di ammissibilità delle spese per il periodo 2021/2027, così come le misure di semplificazione dei costi;
- **UF4 "Il Monitoraggio"**: fornisce indicazioni teoriche ed operative sul monitoraggio, incluso un approfondimento sul sistema di scambio elettronico dei dati.
- **UF5 "Il Controllo"**: esamina il sistema dei controlli previsti dalla normativa comunitaria, con focus sugli strumenti di controllo di I livello (SIGECO, check list di controllo, piste di controllo...) e i controlli di II livello in capo all'Autorità di Audit.

Il presente documento propone una sintesi ragionata dei principali temi trattati in ciascuna unità formativa, offrendo degli spunti di approfondimento per la corretta programmazione, progettazione e gestione dei fondi comunitari per il ciclo di programmazione 2021/2027.

## LA POLITICA DI COESIONE (UF1)

La Politica di Coesione, rappresenta la principale politica di investimento dell'Unione Europea, e offre vantaggi a tutte le Regioni e Città sostenendo: la crescita economica, lo sviluppo sostenibile ed il miglioramento della qualità di vita dei cittadini.

I Fondamenti Giuridici della Politica di Coesione, per quanto attiene l'Italia sono la Costituzione Italiana, articoli 3 e 119, e l'articolo 174 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, **che richiedono «interventi speciali» per promuovere uno «sviluppo armonico» e per «rimuovere gli squilibri economici e sociali».**

La Costituzione Italiana infatti indica tra i compiti della Repubblica quello di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, e allo stesso tempo quello di destinare risorse aggiuntive in **in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni al fine di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona**

### Art. 3 comma 2 della Costituzione Italiana

*È compito della Repubblica **rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.***

### Art. 119 comma 5 della Costituzione Italiana

***Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.***

Nel Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea viene ribadito che l'azione della stessa è finalizzata a realizzare e rafforzare la sua coesione economica, sociale e territoriale, riducendo il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite, ponendo **particolare attenzione alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici**


## TITOLO XVIII COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE

### Articolo 174 (ex articolo 158 del TCE)

*Per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale. In particolare l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite. Tra le regioni interessate, un'attenzione particolare è rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna.*



Per comprendere il quadro di intervento della Politica di Coesione ed operare una corretta programmazione ed implementazione dei fondi ad essa associati, è importante conoscerne l'evoluzione ed i principali cambiamenti. Passeremo velocemente in rassegna 56 anni di storia, dal 1957 ad oggi evidenziandone le pietre miliari.



Il punto di Partenza è il **Trattato di Roma** del **1957**, in cui già si rinviene l'obiettivo principale della Politica di Coesione, ovvero la volontà degli Stati fondatori della Comunità Economica Europea di "rafforzare l'unità delle loro economie e di assicurarne lo sviluppo armonioso, riducendo le disparità fra le differenti regioni e il ritardo di quelle meno favorite, e viene anticipato che *l'aiuto europeo deve essere AGGIUNTIVO e non sostitutivo di quello nazionale.*

L'anno seguente, nel **1958** viene creato il **Fondo Sociale Europeo**, diretto ad incentivare l'occupazione, ma non esiste una vera e propria fonte normativa, né tantomeno uno strumento finanziario di coesione economica diretto.

Le vicende storiche, fanno sì che nella scala delle priorità della Comunità Europea, il tema dello sviluppo regionale inizi ad acquisire maggiore importanza, tant'è che il Presidente della Commissione Jean Rey nel 1968 definisce «la Politica Regionale nella Comunità come il cuore per il corpo Umano».

Quindi la Commissione Europea crea una nuova Direzione generale (DG XVI) alla quale vengono affidate competenze specifiche sul tema, e viene istituito un "Comitato di politica regionale".

Il Culmine del rafforzamento della Politica Regionale avviene con il Vertice di Parigi in cui si decide formalmente di attribuire la "massima priorità alla correzione degli squilibri strutturali e regionali della Comunità".

Gli Stati Membri mostrano il loro impegno per «coordinare le loro politiche Regionali» ed invitano le istituzioni comunitarie a creare «un FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)», anche se d'altro canto vi era la resistenza delle Amministrazioni nazionali a cedere parte dei poteri in materia alla Commissione.

Nonostante questa resistenza nel **1975, con il regolamento n.725 del 18 marzo viene adottata la disciplina relativa al FESR**, che andava ad affiancare quella del FSE. Secondo il regolamento i fondi dovevano essere

distribuiti sulla base di quote nazionali e il ruolo principale doveva essere attribuito a livello nazionale, in questo modo venivano a mancare le basi per l'affermazione di una vera strategia comunitaria.

**Tra il 1979 e il 1984 vengono attuate delle riforme minori** che però rappresentano un passo verso la dimensione comunitaria, infatti vengono incrementate le risorse destinate al FESR, si ampliano le finalità dell'intervento regionale e viene eliminato il sistema della quota nazionale.

Le vicende storiche di quegli anni, incluso un forte aumento della disoccupazione e delle condizioni di povertà, portano alla necessità di un'azione più decisiva, perché quanto messo in pratica sino ad allora non era stato sufficiente per contrastare i forti divari territoriali.

Così **l'Atto Unico Europeo del 1985 inserisce nel trattato il titolo V** dedicato interamente alla coesione economica e sociale. Questo passaggio è fondamentale perché finalmente si forniva una copertura costituzionale all'intervento, anche se l'Atto Unico non forniva nessuna indicazione concreta rispetto agli strumenti finanziari.

La Commissione allora presenta al Consiglio e al Parlamento un insieme di proposte per riformare il sistema finanziario comunitario: il cosiddetto "Pacchetto Delors I". La riforma porta ad un **cospicuo aumento delle risorse, pari al doppio di quelle fino a quel momento utilizzate** e, sul piano più strettamente organizzativo, alla **creazione di una nuova Direzione generale, la XXII, competente per la gestione dei programmi e per la preparazione della disciplina di riforma**. Cambia radicalmente il contesto: oltre alla definizione di una base costituzionale, ora c'è anche un quadro finanziario stabile ed articolato su base pluriennale, un rafforzamento amministrativo e la presenza di indicazioni strategiche.

Sempre la riforma delle regole di funzionamento dei fondi europei del 1988 ha introdotto la previsione di obiettivi prioritari di intervento, tradotti poi in Obiettivi a Carattere Regionale e a Carattere Orizzontale. Tra gli obiettivi a carattere regionale troviamo:

- la promozione dello sviluppo e dell'adeguamento strutturale delle regioni che presentano il maggior ritardo nello sviluppo,
- la riconversione delle regioni colpite dal declino industriale,
- la promozione dello sviluppo nelle aree rurali

Nel **1993 c'è un'altra pietra miliare: il Trattato di Maastricht**, grazie al quale la Comunità europea diventa l'Unione Europea. Il Trattato, che marca una nuova era, riafferma l'importanza della **politica di coesione economica e sociale e ne fa la principale priorità dell'UE** introducendo importanti cambiamenti istituzionali e politici.

La Commissione propone infatti il "Pacchetto Delors II" per la programmazione del periodo 1994-1999, che delinea i termini finanziari per condurre le attività stabilite a Maastricht.

Tra i vari cambiamenti:

- la possibilità da parte degli Stati membri di determinare i cosiddetti "criteri di eleggibilità" delle regioni beneficiarie dei fondi
- l'istituzione di un Fondo di coesione che non operava secondo le normali regole dei fondi strutturali.

La riforma del '93 apporta comunque solo modesti mutamenti e condusse al ripristino del controllo nazionale di alcune aree tematiche che erano state perdute con la precedente riforma del 1988.

La successiva riforma interviene nel 1999 e copre il periodo di programmazione 2000-2006.



Il pacchetto **“Agenda 2000”** pone al centro delle necessità la semplificazione della struttura normativa e la decentralizzazione, allo scopo di porre rimedio alle esigenze di efficacia, trasparenza e rigore.

Viene prevista una ripartizione netta dei compiti e delle responsabilità istituzionali:

- a **livello comunitario** dovevano essere stabiliti gli obiettivi strategici, gli assi prioritari e la relativa dotazione,
- mentre la programmazione dettagliata doveva essere di esclusiva competenza degli **Stati membri**, invitati a designare a tal fine le proprie “Autorità di gestione”.

Tra le altre novità, viene stabilita la **durata settennale dei programmi** e ridotto il numero degli obiettivi.

La riforma del 1999 sancisce la fine della seconda era della Politica di Coesione

**Nel 2000** vi è un'altra pietra miliare del nostro percorso: la **Strategia di Lisbona** nell'ambito della quale viene concordato un nuovo obiettivo strategico per l'Unione Europea: diventare un'economia basata sulla conoscenza.

Ma la Strategia risultava troppo ampia e di difficile applicazione e pertanto, la Commissione propone nel 2006 un nuovo pacchetto regolamentare: Nella nuova “architettura”, vi era l'inserimento di strumenti di pianificazione quali:

- “orientamenti strategici comunitari”
- “quadri strategici nazionali”(QSN)
- “programmi operativi”(PO)

Quella del 2006 rappresenta la riforma più radicale dopo quella dell'88

**Nel 2007 con il «Trattato di Lisbona» viene introdotto il concetto di «coesione territoriale» e questo diventa insieme a quello del rafforzamento della “coesione economica e sociale”, l'obiettivo fondamentale dell'UE**

La crisi globale iniziata nel 2008, ha portato poi, due anni più tardi all'approvazione della Strategia Europa 2020 con lo scopo di favorire un effettivo rilancio del mercato interno per una crescita “intelligente”, “sostenibile” ed “inclusiva”, attraverso una maggiore concentrazione su alcuni obiettivi tematici ed in particolare “innovazione”, “occupazione” ed “inclusione sociale”, nonché “ambiente” e “cambiamenti climatici”.

La successiva riforma del 2013 relativa al periodo di programmazione 2014-2020, risulta così strumentale all'attuazione dei nuovi obiettivi Europa 2020.

Con la riforma viene stabilito un nuovo “Quadro strategico comune”, e i tre obiettivi della programmazione precedente sono sostituiti dai nuovi due di “investimento per la crescita e l'occupazione” e di “cooperazione territoriale Europea”.

Tra le novità, emergono gli **“Accordi di partenariato”** tra Commissione e Stati membri, una nuova classificazione delle regioni europee beneficiarie dei fondi, e le cosiddette “condizionalità ex ante”.

Con le sue nuove 2 missioni, la politica di coesione rimane la seconda più consistente area di spesa dell'UE, dopo la Politica agricola Comune, e continua a rappresentare circa un terzo della spesa totale delle politiche dell'UE

Nel maggio 2018 la Commissione europea ha presentato proposte di regolamento per la politica di coesione per il periodo successivo al 2020.

Uno dei principali obiettivi della riforma è **semplificare le procedure e aumentare l'efficacia degli investimenti dell'UE**.

Gli undici obiettivi tematici impiegati nella politica di coesione 2014-2020 sono stati sostituiti da cinque obiettivi strategici per il FESR, l'FSE+, il Fondo di coesione e il FEAMP:

- un'Europa più intelligente — trasformazione economica innovativa e intelligente;
- un'Europa più verde e a basse emissioni di carbonio;
- un'Europa più connessa — mobilità e connettività regionale alle TIC;
- un'Europa più sociale attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali;
- un'Europa più vicina ai cittadini — sviluppo sostenibile e integrato delle aree urbane, rurali e costiere mediante iniziative locali.

L'atto Unico del 1986, che ha di fatto dato avvio alla “politica della coesione”, è stato seguito nel 1988 da una riforma delle regole di funzionamento dei fondi europei, con l'aumento della dotazione finanziaria e l'introduzione di aspetti innovativi come:

- la definizione di principi inderogabili che ne guidano la gestione,
- la previsione di obiettivi prioritari di intervento
- l'introduzione di una più stretta collaborazione fra Commissione europea, Stati membri ed Istituzioni locali.

MILESTONES	DESCRIZIONE
1957	<p><b>Trattato di Roma</b></p> <p>Nel “preambolo” al “Trattato di Roma” del 1957, si rinviene la volontà degli Stati fondatori della Comunità economica europea di “rafforzare l’unità delle loro economie e di assicurarne lo sviluppo armonioso, riducendo le disparità fra le differenti regioni e il ritardo di quelle meno favorite”.</p> <p>Il principio sancisce la necessità che, al fine di garantire un impatto economico effettivo delle risorse dei Fondi strutturali, <b>l’aiuto europeo</b> non sostituisca l’intervento economico dello Stato membro, ma che sia <b>aggiuntivo</b> e sinergico con esso.</p>
1958	<p>Creazione Fondo Sociale Europeo (FSE)</p> <p>Il FSE è diretto ad incentivare l’occupazione, ma non esiste una vera e propria fonte normativa, né tantomeno uno strumento finanziario di coesione economica diretto.</p>

1968	La Commissione europea crea una nuova Direzione generale (DG XVI) alla quale vengono affidate competenze specifiche sul tema, e viene istituito un “Comitato di politica regionale”.
1972	Durante il Vertice di Parigi si decide formalmente di attribuire la “massima priorità alla correzione degli squilibri strutturali e regionali della Comunità”.
1975	Istituzione Fondo Europeo Sviluppo Regionale (FESR) Secondo il regolamento, i fondi dovevano essere distribuiti sulla base di “quote nazionali”, e il ruolo principale doveva essere attribuito a livello nazionale.
1979 - 1984	Riforme Minori Apportano un incremento delle risorse destinate al FERS, ampliano le finalità dell’intervento regionale, ed eliminano il sistema della “quota nazionale”.
1985 - 1987	Atto Unico Europeo Così, l’ “Atto Unico europeo” del 1985 (entrato in vigore due anni più tardi), inserisce nel Trattato il titolo V, dedicato interamente alla “Coesione economica e sociale”; finalmente si forniva copertura costituzionale all’intervento. Ciononostante, l’Atto Unico non conteneva nessuna previsione riguardo agli strumenti finanziari da utilizzare nel concreto.
1988	Pacchetto Delors I La Commissione allora presenta al Consiglio e al Parlamento un insieme di proposte per riformare il sistema finanziario comunitario: il “Pacchetto Delors I”. Questo, approvato in via definitiva dal Consiglio europeo nel Marzo 1988, apre le porte ad un ambizioso programma che ridefinisce gli obiettivi prioritari della politica. Il pacchetto rafforza l’azione comunitaria negli ambiti di intervento a favore di: ambiente, scienze, tecnologie trasporti. La riforma porta ad un cospicuo aumento delle risorse, pari al doppio di quelle fino a quel momento utilizzate e, sul piano più strettamente organizzativo, alla creazione di una nuova Direzione generale, la XXII, competente per la gestione dei programmi e per la preparazione della disciplina di riforma.
1993	Trattato di Maastricht La Comunità Europea diventa l’ “Unione Europea”. Il Trattato, che marca una nuova era, riafferma l’importanza della politica di coesione economica e sociale e ne fa la principale priorità dell’UE introducendo importanti cambiamenti istituzionali e politici.
1988	Pacchetto Delors I  La Commissione allora presenta al Consiglio e al Parlamento un insieme di proposte per riformare il sistema finanziario comunitario: il “Pacchetto Delors I”.  Questo, approvato in via definitiva dal Consiglio europeo nel Marzo 1988, apre le porte ad un ambizioso programma che ridefinisce gli obiettivi prioritari della politica.

	<p>Il pacchetto rafforza l'azione comunitaria negli ambiti di intervento a favore di: ambiente, scienze, tecnologie trasporti.</p> <p>La riforma porta ad un cospicuo aumento delle risorse, pari al doppio di quelle fino a quel momento utilizzate e, sul piano più strettamente organizzativo, alla creazione di una nuova Direzione generale, la XXII, competente per la gestione dei programmi e per la preparazione della disciplina di riforma.</p>
1993	<p>Trattato di Maastricht</p> <p>La Comunità Europea diventa l' "Unione Europea".</p> <p>Il Trattato, che marca una nuova era, riafferma l'importanza della politica di coesione economica e sociale e ne fa la principale priorità dell'UE introducendo importanti cambiamenti istituzionali e politici.</p>
2000	<p>Strategia di Lisbona</p> <p>Viene concordato un nuovo obiettivo strategico per l'UE al fine di sostenere l'occupazione, le riforme economiche e la coesione sociale nel contesto di un'economia basata sulla conoscenza: la cosiddetta "strategia Lisbona 2000."</p> <p>La Commissione propone un nuovo pacchetto regolamentare, approvato nel Luglio 2006. Nella nuova "architettura", vi era l'inserimento di strumenti di pianificazione quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "orientamenti strategici comunitari"</li> <li>• "quadri strategici nazionali"(QSN)</li> <li>• "programmi operativi"(PO)</li> </ul> <p>Sono previsti investimenti concentrati su un numero di priorità limitato e su tre nuovi obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Convergenza",</li> <li>• "Competitività"</li> <li>• "Cooperazione".</li> </ul>
2007	<p>Trattato di Lisbona</p> <p>L'ultima riforma è quella del "Trattato di Lisbona" del 2007, che introduce il concetto di "coesione territoriale" e lo colloca come il fondamentale obiettivo dell'UE insieme a quello del rafforzamento della "coesione economica e sociale".</p> <p>Il Trattato di Lisbona ridisegna la politica della coesione economica sociale e territoriale come un comune spazio condiviso tra Unione e Stati membri, ed ha anche il merito di introdurre una vera procedura legislativa ordinaria con significativi poteri decisorii del Parlamento Europeo.</p>

2010	<p>Strategia Europa 2020</p> <p>Lo scopo della Strategia Europa 2020 è un effettivo rilancio del mercato interno per una crescita “intelligente”, “sostenibile” ed “inclusiva”.</p> <p>Questo attraverso una maggiore concentrazione su alcuni obiettivi tematici ed in particolare “innovazione”, “occupazione” ed “inclusione sociale”, nonché “ambiente” e “cambiamenti climatici”.</p>
2013	<p>Programmazione 2014 - 2020</p> <p>La successiva riforma del 2013 relativa al periodo di programmazione 2014-2020, risulta così strumentale all’attuazione dei nuovi obiettivi Europa 2020.</p> <p>Con la riforma viene stabilito un nuovo “Quadro strategico comune”, e i tre obiettivi della programmazione precedente sono sostituiti dai nuovi due di “investimento per la crescita e l’occupazione” e di “cooperazione territoriale Europea”.</p> <p>Tra le novità, emergono gli “Accordi di partenariato” tra Commissione e Stati membri, una nuova classificazione delle regioni europee beneficiarie dei fondi, e le cosiddette “condizionalità ex ante”.</p>
2018	<p>Programmazione 2021-2027</p> <p>Nel maggio 2018 la Commissione europea ha presentato proposte di regolamento per la politica di coesione per il periodo successivo al 2020.</p> <p>Uno dei principali obiettivi della riforma è semplificare le procedure e aumentare l'efficacia degli investimenti dell'UE.</p> <p>Gli undici obiettivi tematici impiegati nella politica di coesione 2014-2020 sono stati sostituiti da cinque obiettivi strategici per il FESR, l'FSE+, il Fondo di coesione e il FEAMP:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un'Europa più intelligente — trasformazione economica innovativa e intelligente;</li> <li>• un'Europa più verde e a basse emissioni di carbonio;</li> <li>• un'Europa più connessa — mobilità e connettività regionale alle TIC;</li> <li>• un'Europa più sociale attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali;</li> <li>• un'Europa più vicina ai cittadini — sviluppo sostenibile e integrato delle aree urbane, rurali e costiere mediante iniziative locali.</li> </ul>



Proviamo quindi a riassumere in modo «visuale» gli elementi cardine della Politica di Coesione, partendo dalla sua finalità, per proseguire con Strategie, Fondi e Programmi.

**Finalità: la Politica di Coesione mira ad Incrementare le opportunità di sviluppo economico e sociale per contribuire a ridurre i divari e le disparità tra territori, agendo in particolare nelle aree meno sviluppate e per le comunità e persone più fragili.**

E' una politica con **obiettivi di medio termine** che coinvolge **diversi livelli di governo (centrali e locali)** e attribuisce un ruolo formale e fondamentale al partenariato economico e sociale, finanziando **piani, programmi e singoli progetti** a titolarità sia centrale, sia regionale o locale.

La politica di coesione è promossa e sostenuta dall'Unione europea, dalla fine degli anni '80, con i **Fondi strutturali**, che finanziano **programmi con una gestione condivisa tra Stato Membro e Commissione e richiedono un cofinanziamento nazionale assicurato**, per la maggior parte, **dal Fondo nazionale di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie.**

A tali risorse si aggiungono, a livello nazionale, quelle del **Fondo Sviluppo e Coesione**, attivo dalla metà del 1998, che riflettono il principio di addizionalità rispetto alle risorse ordinariamente messe a disposizione di tutti i territori, per consentire alle aree più arretrate di colmare ritardi e divari di sviluppo.

Attualmente la politica di coesione è organizzata, sia a livello europeo che nazionale, **per cicli di programmazione pluriennale (7 anni).**

Sempre mantenendo la distinzione tra dimensione europea e nazionale, per quanto riguarda la dimensione e l'impianto strategico generale di ciascun ciclo di programmazione possiamo affermare che a livello europeo il documento di orientamento generale è denominato ACCORDO DI PARTENARIATO che fa da cornice alle programmazioni svolte a livello nazionale e regionale. Ed è sempre nell' Accordo di Partenariato che vengono stabilite le **priorità di investimento e l'articolazione delle risorse in programmi.**

A livello nazionale, gli atti di riferimento per la programmazione delle risorse dedicate sono le Delibere del CIPESS

L'impianto strategico generale di ciascun ciclo è definito dal documento di orientamento generale, attualmente denominato **Accordo di Partenariato**, che fa da cornice alle programmazioni svolte a livello nazionale e regionale.

In tale documento vengono stabilite le *priorità di investimento e l'articolazione delle risorse in programmi*.

A livello nazionale le **Delibere del CIPESS** sono gli atti di riferimento per la programmazione delle risorse dedicate.

Vi sono poi norme e regolamenti, europei e nazionali, che definiscono impostazione generale, modalità di attuazione, monitoraggio, valutazione e trasparenza.

A livello nazionale le **Delibere del CIPESS** sono gli atti di riferimento per la programmazione delle risorse dedicate.

Vi sono poi norme e regolamenti, europei e nazionali, che definiscono impostazione generale, modalità di attuazione, monitoraggio, valutazione e trasparenza.

Passando al macro-tema dei fondi, anche in questo caso dobbiamo fare un distinguo tra FONDI STRUTTURALI EUROPEI e i FONDI NAZIONALI che sostengono la politica di coesione.

I fondi strutturali europei sono FESR, FSE + JTS, il FC e il FEAMPA

I principali fondi italiani invece sono: il Fondo di Sviluppo e Coesione e il Fondo di Rotazione

I principali FONDI STRUTTURALI EUROPEI che sostengono la politica di coesione sono:

**FESR**

**FSE+**

**JTF** (Just Transition Fund)

**FC** (Fondo di Coesione) *[NO Italia]*

**FEAMPA** (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura)

I principali FONDI NAZIONALI che sostengono la politica di coesione sono:

**FSC** (Fondo Sviluppo e Coesione)

Fondo di Rotazione

## I FONDI SIE (UF2)

La Politica di Coesione, che rappresenta la principale politica di investimento dell'Unione Europea, e offre vantaggi a tutte le Regioni e Città sostenendo: la crescita economica, lo sviluppo sostenibile ed il miglioramento della qualità di vita dei cittadini.

I fondi strutturali europei sono FESR, FSE + JTS, il FC e il FEAMPA. In questa sede verranno trattati esclusivamente i fondi FSE+ e FESR.

### FSE+

Il Fondo Sociale Europeo, nasce nel 1958, e nel periodo di programmazione 2021-2027 viene rinominato: FSE Plus (FSE+). Profondamente innovato rispetto al precedente ciclo 2014-2020, **rappresenta il principale strumento dell'Unione Europea (UE) per investire nelle persone**, destinato a sostenere l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, sostenere l'occupazione e creare una società equa e socialmente inclusiva.

Fornirà inoltre le risorse per la ripresa delle società ed economie degli Stati membri dopo la crisi del Coronavirus (articolo 162 TFUE).

**FSE+ finanzia TEMI IMMATERIALI: occupazione, istruzione, assistenza sanitaria etc..**

### FESR

Il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (**FESR**), è **il principale strumento finanziario per favorire la crescita economica e occupazionale** delle regioni europee e per appianarne disparità e squilibri di sviluppo.

Il FESR ***persegue due obiettivi principali***, ciascuno dei quali concretamente declinato nel regolamento del fondo adottato in ciascun ciclo di programmazione:

- l'obiettivo "Investimenti a favore della Crescita e dell'Occupazione" (ICO), finalizzato a rafforzare il mercato del lavoro e le economie regionali, e
- l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (CTE), volto a rafforzare la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale all'interno dell'Unione;

**FESR finanzia TEMI MATERIALI: strade, ponti, infrastrutture etc..**

## IL QUADRO NORMATIVO DELLA POLITICA DI COESIONE

Il quadro normativo comunitario che definisce gli obiettivi e gli strumenti finanziari di intervento per il nuovo ciclo di programmazione 2021-2027 è definito dal **Regolamento (UE) n. 2021/1060** del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante **disposizioni comuni su otto Fondi europei**, tra cui quelli specificamente destinati alla politica di coesione.

La disciplina relativa ai singoli Fondi della politica di coesione è contenuta nei seguenti Regolamenti:

- **Regolamento (UE) 2021/1058** relativo al Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) e Fondo di Coesione (FC),
- **Regolamento (UE) 2021/1057** relativo al Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+),



## LE FUNZIONI DI GESTIONE DEI FONDI SIE

I programmi cofinanziati dai fondi SIE hanno una gestione complessa che si incardina principalmente su 3 funzioni:

- Funzione di GESTIONE
- Funzione CONTABILE
- Funzione di CONTROLLO

La governance dei Programmi finanziata dalle Politiche di Coesione viene definita all'interno del Regolamento UE 2021/1060, recante le disposizioni comuni.

### Art. 71 - Reg.UE 2021/1060

#### Autorità del Programma

1. *(...omissis...)* Lo Stato membro individua per ciascun programma **un'Autorità di Gestione** e un'Autorità di Audit. Se uno Stato membro affida la funzione contabile a un organismo diverso dall'autorità di gestione in conformità dell'articolo 72, paragrafo 2, del presente regolamento, l'organismo in questione è altresì individuato come autorità del programma. Le stesse autorità possono essere responsabili di più di un programma.
2. **L'Autorità di Audit** è un'autorità pubblica. Le attività di audit possono essere svolte da un organismo pubblico o privato diverso dall'autorità di audit, sotto la responsabilità di quest'ultima. L'autorità di audit e gli eventuali organismi che svolgono le attività di audit sotto la responsabilità dell'autorità di audit sono funzionalmente indipendenti dai soggetti sottoposti all'audit.
3. L'autorità di gestione può individuare uno o più **Organismi Intermedi** che svolgano determinati compiti sotto la sua responsabilità. Gli accordi tra l'autorità di gestione e gli organismi intermedi sono registrati per iscritto.
4. Gli Stati membri assicurano che sia rispettato il principio della separazione delle funzioni tra le autorità del programma e all'interno di queste.  
*(... omissis...)*

#### DEFINIZIONE DI ORGANISMO INTERMEDIO

Organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione o che svolge compiti o funzioni per conto di questa autorità

## AUTORITÀ DI GESTIONE

L'**Autorità di Gestione (AdG)** è un organismo pubblico o privato, nazionale, regionale o locale designato per la gestione di un programma operativo. L'Autorità di Gestione è responsabile della gestione del programma allo scopo di conseguire gli obiettivi.

Le funzioni dell'AdG sono descritte nell'art 72 del Reg.UE 2021/1060:

**Art. 72 - Reg.UE 2021/1060**  
**Funzioni dell'Autorità di Gestione**

1. *L'autorità di gestione è responsabile della gestione del programma allo scopo di conseguire gli obiettivi del programma. Essa ha in particolare le funzioni seguenti:*
  - a. *selezionare le operazioni in conformità dell'articolo 73, ad eccezione delle operazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 3, lettera d);*
  - b. *svolgere i compiti di gestione del programma in conformità dell'articolo 74;*
  - c. *sostenere il lavoro del comitato di sorveglianza in conformità dell'articolo 75;*
  - d. *supervisionare gli organismi intermedi;*
  - e. *registrare e conservare elettronicamente i dati relativi a ciascuna operazione necessari a fini di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifica e audit in conformità dell'allegato XVII e assicurare la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati e l'autenticazione degli utenti.*
2. **Lo Stato membro può affidare la funzione contabile di cui all'articolo 76 all'autorità di gestione o ad un altro organismo.**  
(...omissis...)

**Art. 73 - Reg.UE 2021/1060**  
**Selezione delle Operazioni da parte dell'Autorità di Gestione**

(...omissis...)

**2. Nella selezione delle operazioni l'Autorità di Gestione:**

- a. *garantisce che le operazioni selezionate siano conformi al programma, ivi compresa la loro coerenza con le pertinenti strategie alla base del programma, e forniscano un contributo efficace al conseguimento degli obiettivi specifici del programma;*
- b. *garantisce che le operazioni selezionate che rientrano nel campo di applicazione di una condizione abilitante siano coerenti con le corrispondenti strategie e con i documenti di programmazione redatti per il soddisfacimento di tale condizione abilitante;*
- c. *garantisce che le operazioni selezionate presentino il miglior rapporto tra l'importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi;*
- d. *verifica che il beneficiario disponga delle risorse e dei meccanismi finanziari necessari a coprire i costi di gestione e di manutenzione per le operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, in modo da garantirne la sostenibilità finanziaria;*
- e. *garantisce che le operazioni selezionate che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (51) siano soggette a una valutazione dell'impatto ambientale o a una procedura di screening e che si sia tenuto debito conto della valutazione delle soluzioni alternative, in base alle prescrizioni di detta direttiva;*
- f. *verifica che, ove le operazioni siano cominciate prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'autorità di gestione, sia stato osservato il diritto applicabile;*
- g. *garantisce che le operazioni selezionate rientrino nell'ambito di applicazione del fondo interessato e siano attribuite a una tipologia di intervento;*

- h. garantisce che nelle operazioni non rientrino attività che erano parte di un'operazione oggetto di delocalizzazione in conformità dell'articolo 66 o che costituirebbero trasferimento di un'attività produttiva in conformità dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a);*
- i. garantisce che le operazioni selezionate non siano direttamente oggetto di un parere motivato della Commissione per infrazione a norma dell'articolo 258 TFUE che metta a rischio la legittimità e regolarità delle spese o l'esecuzione delle operazioni;*
- j. garantisce l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni.*

*(...omissis)*

#### **Art. 74 - Reg.UE 2021/1060**

##### **Gestione del Programma da parte dell'Autorità di Gestione**

###### **L'Autorità di Gestione:**

- esegue verifiche di gestione per accertarsi che i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati forniti, che l'operazione sia conforme al diritto applicabile, al programma e alle condizioni per il sostegno dell'operazione (...omissis...);*
  - garantisce, subordinatamente alla disponibilità di finanziamento, che ciascun beneficiario riceva l'importo dovuto integralmente ed entro 80 giorni dalla data della presentazione della domanda di pagamento da parte del beneficiario; il termine può essere interrotto se le informazioni presentate dal beneficiario non consentono all'autorità di gestione di stabilire se l'importo è dovuto;*
  - pone in atto misure e procedure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati;*
  - previene, individua e rettifica le irregolarità;*
  - conferma che le spese registrate nei conti sono legittime e regolari;*
  - redige la dichiarazione di gestione in conformità del modello riportato nell'allegato XVIII.*
- (...omissis...)*

#### **Art. 75 - Reg.UE 2021/1060**

##### **Sostegno all'attività del comitato di sorveglianza da parte dell'Autorità di Gestione**

###### **L'Autorità di Gestione:**

- a. fornisce tempestivamente al comitato di sorveglianza tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti;*
- b. provvede a dare seguito alle decisioni e alle raccomandazioni del comitato di sorveglianza.*

**Art. 76 - Reg.UE 2021/1060**

**Funzione Contabile**

1. *Rientrano nella funzione contabile i compiti seguenti:*

- a) *redigere e presentare le domande di pagamento alla Commissione in conformità degli articoli 91 e 92;*
- b) *redigere e presentare i conti, confermarne la completezza, l'accuratezza e la veridicità in conformità dell'articolo 98 e conservare registrazioni elettroniche di tutti gli elementi dei conti, comprese le domande di pagamento;*
- c) *convertire in euro gli importi delle spese sostenute in un'altra valuta utilizzando il tasso di cambio contabile mensile della Commissione del mese nel quale la spesa in questione è registrata nei sistemi contabili dell'organismo responsabile dell'esecuzione dei compiti indicati nel presente articolo.*

2. *La funzione contabile non comprende le verifiche a livello di beneficiari.*

*(...omissis...)*

**Art. 77 - Reg.UE 2021/1060**

**Funzioni dell'Autorità di Audit**

1. ***L'Autorità di Audit** è responsabile dello svolgimento degli audit dei sistemi, degli audit delle operazioni e degli audit dei conti al fine di fornire alla Commissione una garanzia indipendente del funzionamento efficace dei sistemi di gestione e controllo e della legittimità e regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione.*

2. *Le attività di audit sono svolte in conformità dei principi di audit riconosciuti a livello internazionale.*

3. *L'autorità di audit redige e presenta alla Commissione:*

- a) *un parere di audit annuale conformemente all'articolo 63, paragrafo 7, del regolamento finanziario e al modello riportato nell'allegato XIX del presente regolamento e sulla base di tutte le attività di audit svolte, relativo a ciascuna delle componenti seguenti:*
  - I. *la completezza, la veridicità e l'accuratezza dei conti;*
  - II. *la legittimità e regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione;*
  - III. *il funzionamento efficace del sistema di gestione e controllo;*
- b) *una relazione annuale di controllo conforme alle prescrizioni dell'articolo 63, paragrafo 5, lettera b), del regolamento finanziario, in conformità del modello riportato nell'allegato XX del presente regolamento, che corrobora il parere di audit di cui alla lettera a) del presente paragrafo e presenti una sintesi delle constatazioni, comprendente un'analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze riscontrati nei sistemi, le azioni correttive proposte e attuate nonché il risultante tasso di errore totale e il risultante tasso di errore residuo per le spese inserite nei conti presentati alla Commissione.*

*(...omissis...)*

## PN EQUITÀ NELLA SALUTE

Tra i 10 Programmi Nazionali della programmazione 2021-2027 previsti dell'Accordo di Partenariato dell'Italia, con una dotazione di 625 Milioni di Euro, vi è il Programma Nazionale Equità nella Salute (PNES). Un Programma inedito, rivolto a superare le disparità territoriali e sociali attraverso il contrasto alla povertà sanitaria e il rafforzamento di medicina di genere, prevenzione e tutela delle persone con disagio psichico, in particolare tra le fasce più vulnerabili nelle regioni meno sviluppate.

Il PNES è un programma Plurifondo, finanziato sia a valere sul FESR che sul FSE+, e interviene nelle 7 Regioni Meno Sviluppate (MS) per rafforzare i servizi sanitari e rendere più equo l'accesso.

Priorità FSE+: Servizi Sanitari più equi e inclusivi		
Azione	Descrizione	Risorse
Azione n.1	Presenza in carico sanitaria e socio-sanitaria dei bisogni di salute delle persone in vulnerabilità socio-economica relativamente all'area di intervento "Contrastare la Povertà sanitaria"	360 €/MLN
Azione n.2	Rafforzamento dei servizi sanitari e socio-sanitari oggetto dell'intervento nelle quattro aree prioritarie del programma	
Azione n.3	Rafforzamento del partenariato di Programma sulle quattro aree di intervento	

Priorità FESR: Servizi Sanitari di qualità		
Azione	Descrizione	Risorse
Azione n.1	Rafforzamento della resilienza e della capacità dei servizi sanitari e socio-sanitari di rispondere ai bisogni di salute attraverso interventi di adeguamento infrastrutturale, tecnologico-strumentale	241 €/MLN
Azione n.2	Aumento dell'utilizzo dei servizi sanitari e socio-sanitari e azioni di sensibilizzazione sanitaria e per la salute	

### Le 4 Aree di Intervento:

1 **Prendersi cura della salute mentale**



**Rafforzare i servizi** dei DSM per la presa in carico personalizzata delle persone con problemi di salute mentale

2 **Il genere al centro della cura**



**Rafforzare i servizi** dei Consultori Familiari per la presa in carico in ottica di medicina di genere

3 **Maggiore copertura degli screening oncologici**



**Rafforzare i servizi** di screening per accrescere l'adesione ai tre programmi organizzati


4 **Contrastare la povertà sanitaria**



**Presenza in carico delle persone vulnerabili** per ridurre le barriere di accesso ai servizi sanitari e sociosanitari

La CE auspica l'adozione di modelli uniformi in modo da garantire una linea comune di indirizzo, fermo restando che le applicazioni possono variare in base alle specificità ed esigenze territoriali.

### Le Azioni e Principali attività del PNES:



### Indicatori di Output e Risultato del PNES:

	Indicatori di Output	Indicatori di Risultato
<b>FESR</b>	Azione n.1 – Rafforzamento capacità dei servizi [..] RC069 - Capacità delle strutture di assistenza sanitaria, nuove o modernizzate (accessi)	RCR73 - Numero annuale di utenti delle strutture di assistenza sanitaria nuove o modernizzate
<b>FSE+</b>	Azione n.1 – Presa in carico bisogni [..] EECO01 - Numero totale partecipanti EECO13 – Cittadini di Paesi terzi	SR4_2IT - Numero di partecipanti che alla conclusione dell'intervento si trovano in una situazione migliorativa
	Azione n.2 – rafforzamento servizi [..] EECO18 - Numero di pubbliche amministrazioni o servizi pubblici sostenuti <b>Target= n. 38</b> PSOI_1 - Numero di Dipartimenti di Salute Mentale coinvolti (sostenuti) <b>Target= n.33</b>	PSRI_1 - Numero di accordi stipulati dalle pubbliche amministrazioni sostenute con altre pubbliche amministrazioni o enti del terzo settore, a livello nazionale regionale o locale, su attività oggetto dell'intervento. <b>Target= n. 38</b> PSRI_2 - Numero di Dipartimenti di Salute Mentale che hanno sperimentato PTRP <b>Target = n. 30</b>

### Organismi Intermedi:

Nel PNES è prevista la presenza di ORGANISMI INTERMEDI, a cui – sulla base delle proprie esperienze e competenze istituzionali - verranno delegate parte delle attività

- Le 7 Regioni Italiane MS: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia
- INMP per la priorità “Contrastare la Povertà Sanitaria”

### Assistenza Tecnica:

Per quanto riguarda l’Assistenza Tecnica, sono previste 2 differenti priorità:

- AT FES+: 15 €/MLN
- AT FESR: 8,75 €/MLN

Ed entrambe verranno gestite dal Ministero della Salute.

Le Azioni di Assistenza Tecnica previste hanno i seguenti obiettivi:

- Sostenere l’esecuzione del programma nelle fasi principali di programmazione, gestione, sorveglianza, controllo e audit;
- Effettuare le valutazioni strategiche e/o operative dell’intervento;
- Dare ampia visibilità al Programma, con adeguati interventi di informazione e comunicazione.

Al momento, l’Autorità di Gestione, ha valutato di affidare l’Assistenza Tecnica mediante una procedura in-house, prevedendo un nucleo a livello centrale e diversi nuclei a livello regionale. In particolare, le risorse dell’Assistenza Tecnica verranno assegnate alle Regioni e non alle ASL.

### Azioni a titolarità del Ministero della Salute:

Saranno a titolarità del Ministero le seguenti azioni:

- Formazione
- Comunicazione
- Campagne di sensibilizzazione e Informazione




## LA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA

Rispetto alla programmazione 2014-2020, **cambia la denominazione dei Programmi Nazionali e Regionali**, infatti, si passa ad esempio da “Programma Operativo Nazionale – PON” del 14/20 a “Programma Nazionale” del 21/27. Questo perché è stato definito che questi programmi per loro natura sono più “strategici” che “operativi”.

La Programmazione Operativa si può definire come la fase in cui si traducono operativamente i contenuti del Programmi Nazionali (PN)/Programmi Regionali (PR), della loro strategia e delle correlate azioni. Bisogna quindi partire dall’analisi del fabbisogno a cui dare risposta per individuare obiettivi ed azioni, ovvero passare dall’esigenza al risultato atteso, che deve poter essere attentamente monitorato e misurato tramite degli indicatori.

Si riporta di seguito la logica di intervento da seguire:



### DEFINIZIONE: INTERVENTI A TITOLARITÀ O A REGIA

**INTERVENTI A TITOLARITÀ:** il beneficiario corrisponde con l’amministrazione titolare del Programma (si procede direttamente con la procedura amministrativa per l’acquisizione dei lavori/forniture/servizi)

**INTERVENTI A REGIA:** il beneficiario è un soggetto pubblico diverso dall’amministrazione titolare del Programma, è necessario pertanto prima selezionare il beneficiario (avviso pubblico; accordo di programma) che poi opererà la procedura amministrativa per l’acquisizione dei lavori/forniture/servizi.




## LA CO-PROGRAMMAZIONE

Obiettivo della Co-Programmazione è quello di identificare delle Operazioni che soddisfino il fabbisogno dei “beneficiari” e/o “destinatari” che possano essere finanziabili intersecando programmazioni e integrando risorse disponibili.

I Fondi strutturali sono gestiti sia a livello nazionale che regionale. I temi sono spesso gli stessi quindi è necessario trovare integrazione, complementarità e demarcazione: cercare di capire quali sono gli interventi da gestire nei diversi programmi (nazionali o regionali). **L'importante è non finanziare due volte le stesse cose. È un'opportunità perché si hanno più risorse, se usate bene.**

La Commissione Europea ha richiesto in fase di programmazione di demarcare molto bene le attività finanziate da PNES, PN INCL, PNRR e PR!



In fase di Programmazione è necessario identificare gli Output del PN e del PR al fine di identificare e valorizzare la complementarità, che si possono classificare, in base alla presenza di un OI, come:

- complementarità **senza delega**
- - complementarità **con delega**, in presenza di un Organismo Intermedio

L'analisi della complementarietà deve essere condotta rispetto a tre elementi:

- TARGET
- TEMPI
- RISULTATI

In caso di **COMPLEMENTARIETA' SENZA DELEGA**, è necessario:

- Identificare le azioni che il PN intende realizzare nelle specifiche aree
- Verificare la presenza di eventuali sovrapposizioni con le azioni inserite nelle programmazioni dei PR o PNRR
- Delineare i perimetri in cui interviene il PN e come si integra con il PR o PNRR

In caso di **COMPLEMENTARIETA' CON DELEGA**, è necessario:

- Identificare le azioni che gli OI intendono realizzare con le risorse del PN
- Verificare la presenza di eventuali sovrapposizioni con le azioni inserite nelle programmazioni dei PR o PNRR
- Delineare i perimetri in cui interviene il PN e come si integra con il PR o PNRR

## LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE: DIFFERENZE TRA FESR E FSE+


Per l'affidamento dei fondi le Amministrazioni ricorrono di norma a **procedure ad evidenza pubblica**, applicando i principi generali di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza.

PROCEDURA	DESCRIZIONE	FSE+	FESR
<b>AVVISO PUBBLICO</b>	Per l'affidamento di attività che non danno luogo a pubblici appalti, le AdG adottano procedure di selezione per la concessione di finanziamenti, in osservanza della legge sul procedimento amministrativo, sulla base dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza nel rispetto delle regole della concorrenza e dei principi comunitari di parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e mutuo riconoscimento”.	il rapporto tra l'Amministrazione e il destinatario del finanziamento risulta regolato da un atto di natura concessoria. Si configura quindi la concessione di una sovvenzione per lo svolgimento di un'attività finalizzata al raggiungimento di un obiettivo di interesse generale fissato dall'Amministrazione.	il rapporto tra l'Amministrazione e il destinatario del finanziamento (ente pubblico/beneficiario) risulta regolato da una convenzione che disciplina i rapporti tra le parti.
<b>GARA D'APPALTO</b>	contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, avente per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi è strumento con cui la pubblica amministrazione manifesta l'esigenza di effettuare lavori pubblici o acquisire servizi e merci	Nessuna differenza tra i fondi	
<b>ACCORDO DI PROGRAMMA</b>	un accordo di programma, nel diritto amministrativo italiano, è una convenzione tra enti territoriali ed altre amministrazioni pubbliche mediante la quale le parti coordinano le loro attività per la realizzazione di opere, interventi o programmi di intervento.	è utilizzato per il finanziamento di progetti integrati e/o complessi di norma cofinanziati anche dal FSE+	è utilizzato per il finanziamento di progetti integrati e/o complessi nei vari ambiti di intervento del fondo

<p><b>IN HOUSE PROVIDING</b></p>	<p>si intende un trasferimento diretto di denaro ad un soggetto individuato senza procedura ad evidenza pubblica, in quanto risponde ai requisiti del controllo analogo e dell'attività prevalente come definiti dalla giurisprudenza e normativa comunitaria</p>	<p>Nessuna differenza tra i fondi</p>	
<p><b>COOPERAZIONE ORIZZONTALE FRA AMMINISTRAZIONI</b></p>	<p>gli "Accordi fra pubbliche amministrazioni" sono disciplinati dall'art. 15 della legge sul procedimento amministrativo (241/90) che recita: "1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.</p>	<p>Nessuna differenza tra i fondi</p>	
<p><b>DELIBERA DI PROGRAMMAZIONE</b></p>	<p>l'organo politico delibera l'erogazione di risorse per specifici interventi a favore di altri enti pubblici (es. le ASL)</p>	<p>utilizzata per programmare misure e definire criteri di riparto</p>	<p>il rapporto tra l'Amministrazione e il destinatario del finanziamento (ente pubblico/beneficiario) risulta regolato con atto amministrativo (es. convenzione).</p>

## SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

Con lo scopo di selezionare le operazioni da finanziare, bisogna considerare i 3 elementi seguenti:



Prima di procedere, però forniamo delle definizioni:

### DEFINIZIONE: BENEFICIARIO

#### L'art.2 del Reg (UE) 2021/1060 definisce Beneficiario:

- un organismo pubblico o privato, un soggetto dotato o non dotato di personalità giuridica o una persona fisica, responsabile dell'avvio o sia dell'avvio che dell'attuazione delle operazioni;
- nel contesto dei partenariati pubblico-privato («PPP»), l'organismo pubblico che ha avviato l'operazione PPP o il partner privato selezionato per attuarla;
- nel contesto dei regimi di aiuti di Stato, l'impresa che riceve l'aiuto;
- nel contesto degli aiuti «de minimis» forniti a norma dei regolamenti (UE) n.1407/2013(37) o (UE) n.717/2014(38) della Commissione, lo Stato membro può decidere che il beneficiario ai fini del presente regolamento è l'organismo che concede gli aiuti, se è responsabile dell'avvio o sia dell'avvio che dell'attuazione dell'operazione;
- nel contesto degli strumenti finanziari, l'organismo che attua il fondo di partecipazione o, in assenza di un fondo di partecipazione, l'organismo che attua il fondo specifico o, se l'autorità di gestione gestisce lo strumento finanziario, l'autorità di gestione.

*Pertanto, si distinguono due casi: Azioni a Titolarità e Azioni a Regia*

**AZIONI A TITOLARITÀ:** Il Beneficiario si identifica nell'organismo che acquista il bene, il servizio o la prestazione quando il relativo titolo ha natura contrattuale poiché, in tale caso, l'organismo è responsabile dell'avvio dell'operazione.

**AZIONI A REGIA:** Il Beneficiario si identifica nell'organismo che fornisce il bene, il servizio o la prestazione quando il relativo titolo ha natura concessoria (di sovvenzione) poiché, in tale caso, l'organismo è responsabile dell'avvio e dell'attuazione dell'operazione.

#### **DEFINIZIONE: DESTINATARIO FINALE**

L'art.2 del Reg (UE) 2021/1060 definisce Destinatario Finale:

la **persona giuridica o fisica** che riceve sostegno dai fondi mediante il beneficiario di un fondo per piccoli progetti o da uno strumento finanziario.

#### **DEFINIZIONE: PARTECIPANTE**

L'art.2 del Reg (UE) 2021/1060 definisce Partecipante:

la **persona fisica** che trae direttamente beneficio da un'operazione senza essere responsabile dell'avvio, o sia dell'avvio che dell'attuazione, dell'operazione e che, nel contesto del FEAMPA, non riceve sostegno finanziario

#### **PROCEDURA**

Il primo passo prevede la scelta della procedura più opportuna, in base al Beneficiario individuato e alla tipologia di operazione. Le procedure tra cui è possibile scegliere sono:

- Appalti Pubblici
- Avvisi di Diritto Pubblico
- Affidamenti in House
- Co-programmazione (terzo settore)
- Accordi tra Pubbliche Amministrazioni ex art. 15 L.241

#### **CONFORMITÀ AL PROGRAMMA**

Il secondo passo prevede che venga assicurata la conformità al Programma, verificando i seguenti aspetti:

- Contributo agli obiettivi specifici
- Campo di azione Condizione abilitante
- Dimensioni secondarie
- Destinatari
- Indicatori

#### **Art. 22 - Reg.UE 2021/1060 Contenuto dei Programmi**

1. Ciascun Programma stabilisce una strategia che indichi il contributo agli obiettivi strategici (...) e la comunicazione dei risultati.
2. Un Programma è costituito da una o più priorità. Ciascuna priorità corrisponde a un unico obiettivo strategico (...). Una priorità può avvalersi di uno o più fondi (...). Una priorità che corrisponde a un obiettivo strategico consiste di uno o più obiettivi specifici. Più priorità possono corrispondere allo stesso obiettivo strategico (...).

3. Ciascun Programma stabilisce:

(...omissis)

**d) Per ciascun Obiettivo specifico:**

- I. le tipologie di azioni correlate e il loro contributo previsto a tali obiettivi specifici e, se del caso, alle strategie macroregionali, alle strategie per i bacini marittimi (...)
- II. gli indicatori di output e di risultato con i corrispondenti target intermedi e finali;
- III. i principali gruppi di destinatari;
- IV. le azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione;
- V. un'indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli investimenti territoriali integrati, dello sviluppo locale di tipo partecipativo o di altri strumenti territoriali;
- VI. le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali con beneficiari situati in almeno un altro Stato membro o al di fuori dell'Unione, se pertinente;
- VII. l'utilizzo previsto degli strumenti finanziari;
- VIII. le tipologie di intervento e una ripartizione indicativa delle risorse programmate per tipologia di intervento;

(...omissis)

CONTRIBUTO AGLI OBIETTIVI SPECIFICI

In questo caso bisogna verificare le tre dimensioni: Priorità, Obiettivo Specifico e Azioni

**DEFINIZIONE: CONDIZIONI ABILITANTI**

*Le condizioni abilitanti costituiscono il sistema di requisiti che gli Stati membri devono soddisfare per poter utilmente fruire dei fondi europei destinati alla coesione. Il soddisfacimento delle condizioni abilitanti è finalizzato a garantire che l'attuazione dei programmi finanziati con fondi europei sia conforme al diritto dell'Unione assicurando al tempo stesso l'efficacia e la qualità della programmazione grazie alla elaborazione di strumenti di pianificazione coerenti con gli standard concordati a livello europeo.*

*Il **soddisfacimento** delle condizioni deve essere garantito non soltanto al momento dell'avvio, ma **durante l'intero ciclo di programmazione**, con la conseguente necessità di attivare gli opportuni monitoraggi sul mantenimento dei criteri di adempimento, onde evitare di incorrere nei meccanismi sanzionatori.*

**Per approfondimenti:**

<https://politichecoesione.governo.it/it/la-politica-di-coesione/la-programmazione-2021-2027/piani-e-programmi-europei-2021-2027/le-condizioni-abilitanti-per-la-politica-di-coesione-2021-2027/>

#### DEFINIZIONE: INDICATORE

Relativamente agli indicatori vengono distinti:

- **Indicatori di realizzazione (OUTPUT)**
- **Indicatori di risultato (OUTCOMES)**
- **Indicatori di Impatto**

**INDICATORE DI REALIZZAZIONE (OUTPUT):** si riferisce a tutto ciò che viene prodotto direttamente dalla realizzazione dell'intervento. Pertanto, gli indicatori di realizzazione misurano il prodotto dell'attività svolta dagli operatori nell'attuazione dell'intervento. Misurano gli obiettivi operativi. Fra gli indicatori di realizzazione sono da ricomprendere gli indicatori procedurali e finanziari.

**INDICATORE DI RISULTATO (OUTCOMES):** indica i vantaggi o svantaggi causati dall'intervento per i beneficiari diretti. Gli indicatori di risultato misurano l'effetto che si manifesta immediatamente dopo l'intervento e riguardano i cambiamenti registrati sui beneficiari diretti. Misurano gli obiettivi specifici.

**INDICATORI DI IMPATTO:** individuano le conseguenze che interessano non solo i destinatari dell'intervento (impatto specifico), ma anche individui o organizzazioni non direttamente coinvolte direttamente dall'intervento stesso (popolazione nel complesso). Gli indicatori di impatto misurano gli effetti rilevabili dopo un certo intervallo di tempo, promossi o a cui ha contribuito l'intervento realizzato.

Riportiamo di seguito un esempio riferito al PN Equità nella Salute.

<b>PRIORITÀ</b>	<b>PRIORITÀ 1:</b> Servizi Sanitari più equi e inclusivi
<b>OBIETTIVO SPECIFICO</b>	<b>ESO4.11.</b> Migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendone l'accesso e prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata, anche per le persone con disabilità (FSE+).
<b>AZIONE DEL PROGRAMMA</b>	<b>1.Presa in carico sanitaria e socio-sanitaria dei bisogni di salute delle persone in vulnerabilità socio economica relativamente all'area "Contrastare la Povertà sanitaria".</b> L'azione mira alla presa in carico efficace dei bisogni di salute delle persone in condizioni di vulnerabilità socio economica, anche attraverso il potenziamento del numero dei professionisti sanitari dedicati e all'erogazione delle prestazioni comprensive, ove necessario per il risultato della cura, dei farmaci e dispositivi a carico del paziente. Per una presa in



	carico efficace ci si avvarrà del contributo degli ETS, attraverso attività oggetto di coprogettazione.
<b>I principali gruppi di destinatari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iii), del CPR:</b>	<p><b>Destinatari delle azioni di presa in carico</b> sono individui in stato di vulnerabilità socio economica che non riescono ad ottenere una presa in carico sanitaria e socio sanitaria adeguata (es. individui con mancanza o instabilità di reddito, di lavoro o di abitazione, soggetti invisibili con elevata marginalità sociale come senza fissa dimora e cittadini di paesi terzi, incluse le comunità RSC, individui con vulnerabilità psichica e quindi sociale) nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali della UE, sia in termini di non discriminazione che di protezione della salute. Verrà considerato il modo più efficace per raggiungere le diverse tipologie di potenziali destinatari. In particolare, per le comunità RSC, saranno attuate azioni in linea con la Strategia nazionale di uguaglianza, inclusione e partecipazione di Rom e Sinti 21-30.</p> <p><b>Destinatari di azioni di rafforzamento dei servizi e del partenariato</b> sono ASL, ETS, servizi sociali.</p> <p><b>Destinatari di azioni di adeguamento delle competenze</b> sono medici, inclusi Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta, operatori sanitari e socio-sanitari, ETS, EPS e operatori dei servizi sociali dei Comuni.</p>
<b>Azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iv), del CPR e articolo 6 del regolamento FSE+</b>	<p>Le azioni previste dalla presente priorità hanno la finalità, per loro stessa vocazione, di promuovere l'uguaglianza nell'accesso al Servizio Sanitario Nazionale degli individui destinatari della priorità che, generalmente, sfuggono a ogni tipo di rilevazione in considerazione della loro invisibilità e della loro difficoltà nell'essere raggiunti o mostrano particolare difficoltà o diffidenza nell'accedervi, affinché possano anch'essi compiutamente esercitare il loro diritto alla salute, secondo le garanzie stabilite dai Livelli Essenziali di Assistenza e le necessità poste all'interno dei percorsi clinico assistenziali, assicurando, al contempo, che tali servizi non discriminino "di fatto" per genere biologico, identità di genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. Tutto ciò nel rispetto di quanto sancito dalla Carta dei diritti fondamentali della UE agli articoli 21 e 35.</p> <p>Nell'ambito delle medesime azioni, saranno previste modalità operative di erogazione dei servizi necessari con particolare attenzione alle diverse specificità e vulnerabilità culturali identificate per i destinatari coinvolti. Sarà inoltre garantito, nella selezione delle operazioni, il pieno rispetto dei principi orizzontali.</p>
<b>Indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli strumenti territoriali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto v), del CPR</b>	<p>Gli interventi proposti coinvolgeranno tutto il territorio delle Regioni meno sviluppate, non adottando specifici strumenti territoriali, ma offrendo garanzia di coordinamento tra il livello centrale e quello regionale/locale per ciò che attiene lo sviluppo delle azioni della Priorità. In particolar modo, si procederà a individuare, per ogni singola Regione oggetto dell'intervento del PN e in collaborazione con le amministrazioni di riferimento, gli ambiti territoriali specifici sui quali verranno attivate modalità operative</p>

	pertinenti al fine del soddisfacimento del bisogno di salute emerso dal target.
<b>Le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del CPR</b>	Non è prevista la realizzazione di azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali.
<b>L'utilizzo previsto degli strumenti finanziari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del CPR</b>	Non si prevede al momento l'uso degli strumenti finanziari

#### 2.1.1.1.2. Indicatori

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del CPR; articolo 8 del regolamento FESR e FC

Tabella 2: indicatori di output

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	ID	Indicatore	Unità di misura	Target intermedio (2024)	Target finale (2029)
1	ESO4.11	FSE+	Meno sviluppate	EECO01	Numero complessivo dei partecipanti	persone	2.000,00	80.000,00
1	ESO4.11	FSE+	Meno sviluppate	EECO13	Cittadini di paesi terzi	persone	800,00	32.000,00
1	ESO4.11	FSE+	Meno sviluppate	EECO18	Numero di pubbliche amministrazioni o servizi pubblici sostenuti	entità	7,00	38,00
1	ESO4.11	FSE+	Meno sviluppate	PSOI_1	Numero di Dipartimenti di Salute Mentale coinvolti (sostenuti)	Numero Dipartimenti di Salute Mentale	2,00	33,00

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del CPR

Tabella 3: indicatori di risultato

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	ID	Indicatore	Unità di misura	Valore di base o di riferimento	Anno di riferimento	Target finale (2029)	Fonte dei dati	Osservazioni
1	ESO4.11	FSE+	Meno sviluppate	ISR4_2IT	Numero di partecipanti che alla conclusione dell'intervento si trovano in una situazione migliorativa	Numero partecipanti	40.000,00	2022	40.000,00	Registri informatici aziendali/ Sistema informativo	
1	ESO4.11	FSE+	Meno sviluppate	PSRI_1	Numero di accordi stipulati dalle pubbliche amministrazioni sostenute con altre pubbliche amministrazioni o enti del terzo settore a livello nazionale, regionale o locale su attività oggetto dell'intervento	Numero accordi	0,00	2022	38,00	Sistema di monitoraggio	
1	ESO4.11	FSE+	Meno sviluppate	PSRI_2	Numero di Dipartimenti di Salute Mentale che hanno sperimentato i Progetti Terapeutico Riabilitativi Personalizzati	Numero Dipartimenti di Salute Mentale	7,00	2022	30,00	Sistema di monitoraggio	

### 2.1.1.1.3. Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipo di intervento

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto viii), del CPR

Tabella 4: dimensione 1 - settore di intervento

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
1	ESO4.11	FSE+	Meno sviluppate	160. Misure volte a migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari (infrastrutture escluse)	216.000.000,00
1	ESO4.11	Totale			216.000.000,00

Tabella 5: dimensione 2 - forma di finanziamento

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
1	ESO4.11	FSE+	Meno sviluppate	01. Sovvenzione	216.000.000,00
1	ESO4.11	Totale			216.000.000,00

Tabella 6: dimensione 3 - meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
1	ESO4.11	FSE+	Meno sviluppate	33. Altri approcci - Nessun orientamento territoriale	216.000.000,00
1	ESO4.11	Totale			216.000.000,00

Tabella 7: dimensione 6 - tematiche secondarie FSE+

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
1	ESO4.11	FSE+	Meno sviluppate	05. Non discriminazione	216.000.000,00
1	ESO4.11	FSE+	Meno sviluppate	07. Sviluppo delle capacità delle parti sociali	721.953,00
1	ESO4.11	FSE+	Meno sviluppate	08. Sviluppo delle capacità delle organizzazioni della società civile	721.953,00
1	ESO4.11	FSE+	Meno sviluppate	10. Affrontare le sfide individuate nel semestre europeo	216.000.000,00
1	ESO4.11	Totale			433.443.906,00

Tabella 8: dimensione 7 - dimensione della parità di genere del FSE+\*, del FESR, del Fondo di coesione e del JTF

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regione	Codice	Importo (EUR)
1	ESO4.11	FSE+	Meno sviluppate	02. Integrazione di genere	216.000.000,00
1	ESO4.11	Totale			216.000.000,00

\*In linea di principio, un contributo del 40 % a titolo del FSE+ è destinato al tracciamento in materia di parità di genere. Si applica il 100 % quando lo Stato membro sceglie di valersi dell'articolo 6 del FSE+

## CONDIZIONE ABILITANTE


OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO SPECIFICO	NOME DELLA CONDIZIONE ABILITANTE	CRITERI DI ADEMPIMENTO PER LA CONDIZIONE ABILITANTE
<p>4. Un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali</p>	<p><b>FESR:</b> garantire parità di accesso all'assistenza sanitaria mediante lo sviluppo di infrastrutture, compresa l'assistenza sanitaria di base.</p> <p><b>FSE+:</b> migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendo l'accesso alla protezione sociale, prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità, anche per le persone con disabilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata</p>	<p>4.6 Quadro Politico strategico per la sanità e l'assistenza di lunga durata</p>	<p>È in atto un quadro politico strategico nazionale o regionale per la sanità che comprende:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. una mappatura delle esigenze dell'assistenza sanitaria e dell'assistenza di lunga durata, anche in termini di personale medico e assistenziale, per garantire misure sostenibili e coordinate;</li> <li>2. misure per garantire assistenza sanitaria e di lunga durata efficiente, sostenibile, accessibile e abbordabile, con attenzione particolare alle persone escluse dai sistemi di assistenza sanitaria e di lunga durata, comprese le persone più difficili da raggiungere;</li> <li>3. misure per promuovere i servizi di assistenza su base familiare e sul territorio attraverso la deistituzionalizzazione, tra cui la prevenzione e l'assistenza sanitaria di base, le cure domiciliari e i servizi sul territorio.</li> </ol>

## **CRITERI DI SELEZIONE**

Infine, i criteri di selezione possono essere classificati nel seguente modo:


- Ammissibilità
- Valutazione
- Premialità

### **Set massimo da cui selezionare i criteri pertinenti per le tipologie di operazioni da realizzare**



## IL CICLO DI VITA DI UNA OPERAZIONE

Nell'ambito del ciclo di vita di un'operazione si individuano 3 fasi:



## ADEMPIMENTI IN CAPO AL BENEFICIARIO

Gli adempimenti in capo al beneficiario sono:

- Attuazione
- Monitoraggio
- Informazione e Pubblicità
- Conservazione dei documenti

### ATTUAZIONE

Rientrano nella sfera dell'attuazione:

- Il rispetto delle politiche UE in materia di pari opportunità, non discriminazione e di concorrenza
- Il garantire che le spese sostenute per l'attuazione dell'operazione siano ammissibili
- Il trasmettere, secondo le modalità e la tempistica previste dall'Amministrazione, le previsioni di spesa

## MONITORAGGIO

Nell'ambito del monitoraggio, il Beneficiario deve:

- assicurare l'utilizzo e la costante implementazione del sistema informativo del Programma, per la registrazione e la conservazione delle informazioni e della documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa all'operazione di competenza
- l'inserimento delle domande di rimborso, attraverso elaborazione della rendicontazione dettagliata delle spese, e della documentazione allegata di supporto
- l'inserimento dei dati di monitoraggio fisico

## INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Questo è un aspetto molto importante per la corretta gestione delle operazioni finanziate a valere sui fondi FESR e FSE+, e al Beneficiario viene richiesto di:

- adottare le misure necessarie ad informare e comunicare il pubblico in merito alle operazioni sostenute nel quadro del Programma.
- Mettere in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione
- Esporre targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione
- In caso di operazioni strategiche, e di operazioni il cui costo totale supera i € 10.000.000, dovrà essere organizzato un'adeguata attività di comunicazione e bisognerà coinvolgere in tempo utile sia la Commissione che l'Autorità di Gestione responsabile.

Con riferimento all'emblema dell'Unione e al logo del Programma, è stato definito un brand unitario che rappresenta l'elemento centrale nella realizzazione dell'identità visiva delle politiche di coesione in Italia, e dovrà essere utilizzato da tutti i Beneficiari.



Cofinanziato  
dall'Unione europea



#### **DEFINIZIONE: OPERAZIONE DI IMPORTANZA STRATEGICA**

*Per operazione di importanza strategica, si intende una operazione che fornisce un contributo significativo al conseguimento degli obiettivi di un programma e che è soggetta a particolari misure di sorveglianza e comunicazione.*

*Ad esempio:*

**OPERAZIONE DI IMPORTANZA STRATEGICA FSE+:** *Attivazione sperimentale di Progetti Terapeutico Riabilitativi Personalizzati (PTRP)*

**OPERAZIONE DI IMPORTANZA STRATEGICA FESR:** *Rafforzamento della resilienza e della capacità dei servizi di screening oncologico attraverso interventi di adeguamento infrastrutturale e tecnologico-strumentale*

## CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

Il Beneficiario dovrà porre particolare attenzione della corretta predisposizione e conservazione del fascicolo dell'operazione, rispettando il seguente set minimo di regole:

- Il fascicolo dovrà essere predisposto, suddiviso per faldoni o cartelle digitali numerate;
- Le varie spese di progetto vanno ordinate all'interno delle rispettive categorie di spesa;
- All'interno di ciascuna categoria di spesa, per ogni fornitura è necessario distinguere la documentazione afferente la procedura utilizzata, dalla documentazione giustificativa della spesa sostenuta e da quella giustificativa del pagamento effettuato;
- La documentazione giustificativa della spesa e del pagamento deve essere, di norma, ordinata in modo consequenziale rispetto all'iter procedurale;
- Tutti i documenti afferenti la procedura utilizzata devono essere numerati in ordine crescente affinché tutto l'iter procedurale sia chiaro, comprensibile e ben definito.

A titolo non esaustivo, per documentazione relativa all'operazione si intende:

- documenti riguardanti la procedura selettiva che ha condotto alla concessione del contributo pubblico e del progetto approvato, incluso il piano finanziario e le specifiche tecniche dell'operazione;
- documenti riguardanti eventuali proroghe o variazioni del progetto approvato;
- documenti riguardanti la richiesta del CUP;
- documenti riguardanti le procedure di gara e di aggiudicazione, ovvero gli appalti realizzati per l'attuazione dell'operazione;
- documenti riguardanti le domande di rimborso (giustificativi di spesa, prospetti di rendicontazione della spesa, altri documenti tecnico-amministrativi riguardanti l'attuazione);
- out-put, ove pertinente;
- le schede di monitoraggio e prospetti microdati, ove pertinente;
- documenti riguardanti le procedure di verifica e di follow-up da parte degli organi di controllo



## BIBLIOGRAFIA/SITOGRAFIA

1. [REGOLAMENTO UE COMUNE 1060/2021]  
[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L\\_.2021.231.01.0159.01.ITA](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.231.01.0159.01.ITA)
2. [REGOLAMENTO UE 1057/2021 FSE+]  
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R1057>
3. [REGOLAMENTO UE 1058/2021 FESR]  
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R1058>
4. [ACCORDO DI PARTENARIATO]  
<https://www.agenziacoesione.gov.it/lacoesione/le-politiche-di-coesione-in-italia-2014-2020/programmazione-2021-2027/accordo-di-partenariato-2021-2027/>
5. [SITO MINISTERO SALUTE PN EQUITA' NELLA SALUTE]  
<https://www.salute.gov.it/portale/rapportiInternazionali/dettaglioContenutiRapportiInternazionali.jsp?lingua=italiano&id=5797&area=rapporti&menu=programmi>
6. [PROGRAMMA NAZIONALE EQUITA' NELLA SALUTE – CRITERI DI SELEZIONE]  
[https://www.salute.gov.it/imgs/C\\_17\\_pagineAree\\_5797\\_8\\_file.pdf](https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_5797_8_file.pdf)

## GESTIONE FINANZIARIA (UF3)

I Fondi Strutturali Europei (SIE) in quanto cofinanziati con risorse comunitarie rispondono alle **regole finanziarie di base** dettate per il bilancio dell'Unione, attualmente stabilite dal **Reg. (UE) 1046/2018** (Regolamento finanziario).

Le norme e i principi del RF si applicano al Reg. (UE) 1060/2011 (Disposizioni comuni sui fondi).

Le persone e le entità cui è affidata l'esecuzione dei fondi dell'Unione rispettano i **principi generali** di:

- ✓ **sana gestione finanziaria**
- ✓ **trasparenza**
- ✓ **non discriminazione**
- ✓ **visibilità dell'azione dell'Unione**

### Il Principio della Sana Gestione Finanziaria (SGF)

#### **I fondamenti della sana gestione finanziaria sono:**

- a) **economicità**: le risorse impiegate sono messe a disposizione *in tempo utile*, nella *quantità e qualità appropriate* e al *prezzo migliore*;
- b) **efficienza**: *miglior rapporto tra le risorse impiegate, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi*;
- c) **efficacia**, che determina *in quale misura gli obiettivi perseguiti sono raggiunti* mediante le attività intraprese.

In conformità con il principio della SGF gli stanziamenti di bilancio sono orientati alla performance, ovvero:

- ✓ **Rispondono a obiettivi e attività stabilite ex ante**
- ✓ **Sono verificati da indicatori di risultato**

Gli Stati membri cooperano con la Commissione affinché gli stanziamenti siano utilizzati secondo il principio della sana gestione finanziaria.

## RENDICONTAZIONE

La **Rendicontazione** si può definire un'attività di resoconto delle spese e dei costi sostenuti dal soggetto beneficiario, e dagli eventuali partner, **per la realizzazione dell'iniziativa progettuale finanziata.**

L'attività di rendicontazione **non è quindi mai una mansione puramente contabile da basare su prassi operative interne** ma va intesa come **processo di resoconto verso l'esterno** della:

- legittimità** dei costi e della spesa
- economicità** ed efficacia dei costi e della spesa

L'**approccio raccomandato** a tutti i soggetti coinvolti (gestore degli interventi, beneficiario, controllore) è quello di **considerare l'esecuzione delle operazioni** non da punti di vista differenti, ma **dall'unico punto di vista della legittimità, economicità ed efficacia dell'intervento** (in generale, della sana gestione finanziaria).

### Gli Obblighi del Beneficiario

Per una corretta rendicontazione delle spese delle operazioni ammesse a finanziamento, il beneficiario deve rispettare una serie di obblighi:

- Il **rispetto della normativa** comunitaria, nazionale e regionale attinente al fondo e agli interventi
- La **comunicazione tempestiva di variazioni** soggettive, di trasformazioni societarie o di procedimenti civili, penali e amministrativi che dovessero interessare l'operazione
- Il **rispetto del cronoprogramma** di realizzazione concordato
- La **coerenza dell'esecuzione operativa** con i contenuti del progetto approvato
- Non variare la **localizzazione del progetto**
- Richiedere l'**autorizzazione di eventuali variazioni** in esecuzione del progetto, se previste
- Il **divieto di doppio finanziamento** delle spese
- L'adozione di una **contabilità separata** e di un **fascicolo** di progetto
- L'utilizzo di un **conto corrente dedicato**
- Fornire **rendiconti periodici e finali** di esecuzione
- Fornire i **dati di monitoraggio periodici e finali** richiesti
- Favorire tutti i livelli di controllo** previsti dal programma e dalla normativa
- Evidenziare, in tutte le **forme di pubblicizzazione**, che il progetto è realizzato con il concorso di risorse dell'Unione Europea e dello Stato membro nelle sue articolazioni (ministeri, Regioni, ecc.), ad esempio:
  - nei luoghi dell'intervento (con apposizione di cartelli, poster, ecc.)
  - sui macchinari, le attrezzature e le opere realizzate (con cartelli, etichette, ecc.)

- sul sito web istituzionale del beneficiario (con una breve descrizione dell'intervento, ecc.)

## Il Fascicolo di Progetto

Normalmente il fascicolo di progetto è condiviso dal beneficiario con l'AdG/OI/soggetto attuatore tramite appositi sistemi informatici, resi disponibili con dispositivi di interfaccia utente e relativi manuali d'uso.

Gli stessi sistemi informatici sono di norma adoperati anche per la trasmissione delle domande di rimborso con le allegate rendicontazioni e per i dati di monitoraggio degli interventi.

In ogni caso è obbligo del beneficiario conservare presso la sede indicata nella domanda di finanziamento un fascicolo documentale completo e disponibile agli organi di controllo, anche al fine di eventuali sopralluoghi.

Il fascicolo di progetto è unico e deve essere conservato e reso disponibile in forma unitaria, per i controlli, presso una precisata struttura del beneficiario.

Il fascicolo di progetto si compone essenzialmente di:

- Documenti amministrativi**
- Documenti contabili e di spesa**

## La Contabilità Separata

Per il beneficiario è infatti previsto l'obbligo della tenuta di una **contabilità separata** che consenta in maniera chiara e verificabile di individuare la contabilità dell'operazione (fatture, altri costi, pagamenti) nella contabilità generale dell'ente.

**L'obbligo non prevede necessariamente la tenuta di una contabilità speciale/analitica** che vada oltre le specifiche regole di rendicontazione.

## Spese Ammissibili e Non Ammissibili

Il primo aspetto da verificare è l'ammissibilità della spesa rispetto al fondo specifico

Ambito di Intervento del FESR Art. 5 del Reg. (UE) 1058/2021	
<p><b>Il FESR sostiene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ gli investimenti in <b>infrastrutture</b>;</li> <li>✓ le attività per la <b>ricerca applicata e l'innovazione</b>, gli investimenti legati all'accesso ai servizi;</li> <li>✓ gli <b>investimenti produttivi in PMI</b> e gli investimenti volti a mantenere i posti di lavoro esistenti e a creare nuovi posti di lavoro;</li> <li>✓ investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI, se: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ prevedono la cooperazione con PMI in attività di ricerca e innovazione</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>Il FESR non sostiene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;</li> <li>✓ gli investimenti volti a conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalle attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE;</li> <li>✓ la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;</li> <li>✓ le <b>imprese in difficoltà</b>, come definite secondo le regole dell'Unione in materia di aiuti di Stato;</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>○ sostengono principalmente le misure di efficienza energetica e le energie rinnovabili</li> <li>✓ <b>attrezzature, software e attività immateriali;</b></li> <li>✓ le attività di <b>creazione di reti</b>, la cooperazione, lo scambio di esperienze e le attività che coinvolgono poli di innovazione, anche tra imprese, organizzazioni di ricerca e autorità pubbliche;</li> <li>✓ l'informazione, la comunicazione e gli studi;</li> <li>✓ l'assistenza tecnica.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ gli investimenti in infrastrutture aeroportuali, tranne alcune eccezioni</li> </ul>
--	--

<p><b>Ambito di Intervento del FSE+ Art. 4 del Reg. (UE) 1057/2021</b></p>
<p><b>Il FSE+ sostiene i settori di intervento relativi a:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Occupazione</li> <li>✓ Mobilità professionale</li> <li>✓ Istruzione e formazione</li> <li>✓ Inclusione sociale, anche per quanto riguarda l'eliminazione della povertà</li> </ul>

Il secondo passo consta nel verificare l'Ammissibilità della spesa rispetto alla normativa di riferimento.

<p><b>Principali fonti normative</b></p> <p><b>Norme comunitarie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Reg. (UE) 1060/2021, Disposizioni comuni</li> <li>✓ Reg. (UE) 1057/2021, FSE +</li> <li>✓ Reg. (UE) 1058/2021, FESR e FC</li> <li>✓ Comunicazione CE 2021/C 200/1: Opzioni semplificate in materia di costi</li> </ul> <p><b>Disposizioni nazionali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ D.P.R. 22/2018: Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/20).</li> </ul> <p><b>Lex Specialis:</b>  <b>Avvisi e bandi</b> costituiscono <b>lex specialis</b> della procedura in quanto, <i>mai in contrasto con i principi la normativa di riferimento.</i></p>
--

## FORME DI SOVVENZIONE

In conformità con l'art. 51 del Regolamento recante le disposizioni comuni 1060/2021, le sovvenzioni possono assumere una delle forme seguenti:

- ✓ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario o da un partner privato nelle operazioni PPP e pagati per l'attuazione delle operazioni, contributi in natura e ammortamenti;
- ✓ costi unitari;

- ✓ somme forfettarie;
- ✓ finanziamenti a tasso forfettario;
- ✓ una combinazione delle forme;
- ✓ finanziamenti non collegati ai costi.

## Rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute

Il rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute avviene a seguito di domande di rimborso, presentate dal beneficiario, basate su una rendicontazione, cosiddetta a costi reali, dei costi diretti e indiretti effettivamente sostenuti nell'esecuzione dell'operazione, attraverso la presentazione di idonei giustificativi di spesa (gds).

La **rendicontazione a costi reali** comporta, per il beneficiario, la produzione, la trasmissione e la conservazione di una rilevante quantità di documenti amministrativi e contabili.

Nel corso delle programmazioni e successivamente alle azioni di monitoraggio e valutazione, ai fini di dare maggior enfasi alla performance e all'impatto delle operazioni finanziate, si è rivelato opportuno individuare e utilizzare dei metodi di calcolo dei costi ammissibili alternativi alla rendicontazione dei costi reali per le operazioni che presentassero una **strutturale sproporzione fra la complessità** qualitativa e quantitativa **dei documenti giustificativi di spesa** da un lato e **gli importi dichiarati in sede di rendiconto** dall'altro

ovvero per le **operazioni caratterizzate da:**

- ✓ una elevata incidenza di interventi di *piccola dimensione* sul totale delle operazioni finanziate
- ✓ una complessa articolazione delle *numerose tipologie di spesa*

Pertanto, a partire dal ciclo 2007/2013, la normativa ha previsto le opzioni semplificate in materia di costi.

Le **opzioni semplificate in materia di costi (OSC)** sono un **metodo di calcolo** dei costi ammissibili di un'operazione **alternativo** al metodo della rendicontazione a costi reali.

Con l'adozione delle OSC non è infatti necessario giustificare e verificare la spesa cofinanziata con i singoli relativi documenti accompagnatori ma, piuttosto, **correlare la richiesta e l'erogazione del contributo al raggiungimento**, in seno all'operazione, **degli obiettivi e dei risultati procedurali e fisici previsti**.

I Vantaggi delle Opzioni Semplificate in materia di costi possono essere così riassunti:

- **Diminuzione dell'onere amministrativo** sia per i beneficiari che le autorità dei fondi
- **Riduzione dei costi** per gli organi di gestione e controllo
- **Facilitazione dell'accesso alle sovvenzioni** a vantaggio dei *piccoli beneficiari*
- **Riduzione del rischio di inottemperanza** da parte dei beneficiari
- **Impiego più corretto ed efficiente** dei fondi SIE, caratterizzato da un minore tasso di errore (come rilevato anche dalla Corte dei Conti europea)
- **Maggiore attenzione al raggiungimento degli obiettivi** e alle priorità di intervento
- **Maggiore attenzione all'utilità della spesa** piuttosto che unicamente all'aspetto di legittimità finanziaria della stessa

## BIBLIOGRAFIA

1. Regolamento Finanziario Reg. (UE) 1046/2018  
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1046>
2. Regolamento Recante Disposizioni Comuni Reg. (UE) 1060/2021  
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1060>
3. Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione  
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1058>
4. Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013  
<https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/9c96cfc0-d98c-11eb-895a-01aa75ed71a1>
5. DPR 22/2018  
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/03/26/18G00048/sg>
6. Comunicazione CE 2021/C 200/1: Opzioni semplificate in materia di costi  
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2021:200:FULL&from=EN>

## IL MONITORAGGIO (UF4)

Il monitoraggio è l'attività di verifica e controllo dell'attuazione di un programma o di un progetto, attraverso la rilevazione periodica di informazioni sul suo avanzamento, in termini di:

- ✓ utilizzo delle risorse finanziarie
- ✓ espletamento di procedure amministrative o fasi progettuali
- ✓ realizzazione concreta di attività
- ✓ conseguimento di obiettivi

Le tre fasi del monitoraggio sono:

1. la **raccolta** dei dati
2. la **registrazione** dei dati
3. l'**analisi** dei dati

### Scopo del monitoraggio

Il monitoraggio, in capo a chi produce la documentazione, è uno strumento di supporto alla programmazione e al processo decisionale, utile nel valutare obiettivi ed esiti di un programma ed eventualmente per apportare, se necessari, correttivi nella sua attuazione. Inoltre permette di avere una panoramica su diversi programmi.

L'attività di monitoraggio attualmente prevede l'utilizzo di un database condiviso, che permette l'interoperabilità dei sistemi e la fruizione da parte di più attori sociali.

### I riferimenti normativi del monitoraggio

1. In base al regolamento **CE 1060/2021 art. 69, co 8**, gli Stati membri devono garantire gli scambi dei dati che devono essere disponibili secondo talune caratteristiche definite dall'**allegato XIV**, quali:
  - ✓ Essere disponibili 24/24h
  - ✓ Rispettare alcuni parametri come la privacy, la sicurezza e l'integrità secondo l'art. 69 par. 6 e 8, l'art. 72 par. 1 lettera E, e art. 82
  - ✓ Rispettare taluni formati, che permettono l'estrazione successiva e la creazione di grafici, come XML
  - ✓ Supportare, tramite l'utilizzo di sistemi automatizzati, l'inserimento e la pre-segnalazione di eventuali errori per agevolare l'immissione da parte dell'utente
2. In base al regolamento **CE 1060/2021 art. 69, co 9**, gli Stati membri garantiscono che tutti gli scambi ufficiali di informazioni con la Commissione siano effettuati mediante un sistema elettronico per lo scambio di dati in conformità dell'allegato XV.

### Il ciclo di vita di un programma

Il ciclo di vita dei programmi comunitari si compone di 6 fasi distinte, che consentono la sorveglianza, i controlli e la valutazione dei risultati.

- ✓ Programmazione
  - Definizione struttura programmatica
  - Approvazione
  - Assegnazione risorse
- ✓ Selezione Operazioni
  - Definizione e pubblicazione delle procedure di selezione



- Presentazione progetti
- Istruttoria istanze di finanziamento
- Approvazione e stipula convenzione
- ✓ Gestione Operazioni
  - Definizione dati anagrafici
  - Gestione dati finanziari/ rendicontazione
  - Procedurale
  - Avanzamento fisico
  - Dossier di progetto
- ✓ Controlli di I livello
  - Verifiche amministrativo-contabili su procedure di attivazione e su operazioni
  - Verifiche in loco
- ✓ Certificazione
  - Verifiche pre-certificazione
  - Domande di pagamento
  - Conti annuali
  - Gestione rimborsi
- ✓ Controlli di II livello
  - Controlli sul sistema di gestione e controllo
  - Controlli sulle operazioni

In particolare, i Controlli di II livello possono essere più di uno, giacché non ragionano in termini di dati ma vengono eseguiti a campione dalle autorità di audit, procedura che può presentare ripescaggi.

### Le Autorità dei Programmi

Ai sensi dell'**art.71 del Reg. CE 1060/2021**, l'Autorità di gestione e l'Autorità di audit sono individuate dallo Stato membro. **L'Autorità di gestione** si occupa del monitoraggio e dei controlli di primo livello, nonché della selezione e gestione delle operazioni. **L'Autorità di audit** fa i controlli di sistema sulle operazioni, si occupa dei rapporti di controllo, produce pareri sul funzionamento del sistema ed infine predispose dichiarazioni di chiusura parziale e finale.

Diversamente la **funzione contabile**, che lo Stato membro può affidare ad un organismo di certificazione differente dall'Autorità di gestione, in conformità con l'art.72 par. 2 del medesimo Regolamento, nominando un funzionale contabile che funge da autorità del programma giacché certifica le spese, si occupa della contabilità e della gestione di conti e delle domande di pagamento.

## IL SISTEMA NAZIONALE UNITARIO DI MONITORAGGIO

ReGIS, il sistema gestionale per il PNRR, è attualmente indicato come strumento gestionale unitario di monitoraggio anche se alla data attuale non permette ancora la tracciabilità dei dati di altri programmi come ad esempio i programmi locali. Ad oggi quindi il sistema prevede l'inserimento dei dati relativi ai PR nazionali, regionali nonché Interreg attraverso un processo che convalida i dati inseriti che, successivamente al controllo degli stessi da parte del livello nazionale (sistema nazionale unitario di monitoraggio) tramite il PUC - Protocollo unico di colloquio – vengono resi fruibili per il sistema della Commissione Europea.

## Il Protocollo Unico di Colloquio- PUC

Il protocollo unico di colloquio nella programmazione 2021-27 è stato rilasciato successivamente al sistema ReGiS, ed utilizza un linguaggio molto diverso sebbene ambedue di fondino su aspetti:

- ✓ Finanziari
- ✓ Procedurali
- ✓ Fisici

Il protocollo unico di colloquio per la trasmissione dei dati garantisce che tutti i sistemi parlino la stessa lingua, garantendo la **qualità dei dati** con dei **controlli di pre-validazione** effettuati durante la fase di ricezione del sistema nazionale MEF- IGRUE.

Gli errori più ricorrenti nell'inserimento dei dati sono:

- ✓ Incoerenza tra la natura del CUP e il tipo di aiuto
- ✓ Sezione finanziaria: costo da realizzare negli anni precedenti a quello del periodo di monitoraggio in corso valorizzato  $\neq 0$
- ✓ Incoerenza tra indicatori di output programmati e indicatori di output realizzati
- ✓ Inserimento pagamenti senza valorizzazione di data effettiva dell'iter procedurale
- ✓ Importi certificati maggiori degli avanzamenti monitorati (pagamenti ammessi)

## Come avviene la trasmissione dei dati

Ogni due mesi vengono inviati i dati al Ministero, entro il 23 del mese del bimestre successivo. I diversi step del processo sono:

- ✓ Il sistema locale riporta e trasmette i dati nel formato del protocollo unico di colloquio
- ✓ Il Sistema Nazionale effettua i controlli di sintassi, verificando che il tracciato dei dati rispetti i requisiti del PUC
- ✓ L'AdG accede al portale del MEF-IGRUE ed effettua la pre-validazione dei dati
- ✓ Superati i controlli di pre-validazione, l'AdG effettua la validazione

Alle regioni si suggerisce di implementare i controlli a loro volta e fornire dei protocolli agli enti locali e ai beneficiari, per evitare di dover arrivare ripetere il processo dopo la trasmissione dei dati al Ministero in caso di non convalida. I controlli di pre-validazione sono finalizzati quindi a verificare il rispetto del tracciato definito nel PUC.

La programmazione 2021-2027 mira per il monitoraggio alla standardizzazione dei dati e dei documenti degli enti locali, che spesso, per le proprie procedure, sono tenuti ad inserire i dati in modo diverso.

ReGiS è interoperabile con diversi identificativi nazionali e le banche dati nazionali, ed ha l'obiettivo di fornire sostegno ai controlli di I livello in un sistema unico, che possa sostituire la banca dati unitaria.

## Le novità del PUC nel ciclo di programmazione 21-27

Rispetto al precedente ciclo di programmazione 2014-2020, le novità del PUC tese alla semplificazione dei protocolli ha portato alle seguenti novità:

- ✓ **Quadro economico** – riporta per ogni voce di spesa, oltre l'importo previsto e l'importo effettivo, la modalità di rendicontazione. Sarà necessario indicare per ogni voce di spesa se questa sarà rendicontata a costi reali o con una delle opzioni di semplificazione (es. costi unitari).

- ✓ **Impegni** - indica, oltre ai dati richiesti nel precedente ciclo di programmazione, il soggetto contraente: il soggetto che sarà destinatario di risorse nell'ambito del progetto (es: le ditte che realizzeranno i lavori, le aziende che forniranno i beni o i servizi, ecc.).
- ✓ **Pagamenti** - riportano la modalità di rendicontazione che dovrà essere una tra quelle previste nel quadro economico.
- ✓ **Iter di progetto** - nel caso di progetti relativi alla realizzazione di opere pubbliche, all'acquisto di beni o di servizi, attuati attraverso una procedura di appalto per cui è stato richiesto un CIG di tipo ordinario, la struttura di monitoraggio in oggetto acquisirà, tramite interoperabilità con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici dell'ANAC, tutte le informazioni già ivi monitorate. Pertanto, una volta censito il CIG della procedura di appalto sarà necessario registrare solo le date previsionali ed effettive delle fasi non attuative.
- ✓ **Strumenti finanziari** - monitora non più lo strumento finanziario come unica operazione ma tutti gli interventi che accedono allo strumento.

### Soggetti ed oggetto del monitoraggio

Il monitoraggio dei programmi finanziati dalla Politica di coesione coinvolge diversi **soggetti** a vari livelli istituzionali:

- ✓ A livello sovranazionale: Commissione Europea
- ✓ A livello nazionale: MEF – RGS – IGRUE
- ✓ A livello locale: Amministrazione titolare – Beneficiari

Per **oggetto** del monitoraggio si intende il progetto stesso. Il progetto rappresenta l'unità minima di rilevazione del monitoraggio. Il Reg. CE 1060/2011, art. 2 definisce l'operazione come «...un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati nell'ambito dei programmi...».

Il monitoraggio assegna ai singoli progetti un ruolo centrale, tanto da svincolarli dal contesto programmatico di riferimento, al quale sono associati solo successivamente al censimento dei dati anagrafici generali con l'obiettivo di allineare le unità di rilevazione e le informazioni da trasmettere nell'ambito delle diverse tipologie di programma.


Sono tre le tipologie di operazioni:

- ✓ realizzazione di opere e lavori pubblici
- ✓ acquisizione di beni e servizi
- ✓ erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui

Ogni singolo progetto monitorato, una volta identificato attraverso le sue informazioni anagrafiche è osservato rispetto a tre **dimensioni**:

- ✓ **Procedurale** - Il monitoraggio procedurale consente di verificare la tempistica di espletamento dei passaggi amministrativi che caratterizzano la vita di un progetto
- ✓ **Finanziario** - Il monitoraggio finanziario ha la principale funzione di sorvegliare l'attuazione dei Programmi, attraverso l'analisi dell'effettivo progresso dei flussi finanziari. Quest'attività consente di sorvegliare l'utilizzo delle risorse programmate e di migliorare la capacità di previsione dell'andamento della spesa.
- ✓ **Fisico** - Il monitoraggio fisico consiste nella quantificazione degli output generati dalle operazioni finanziate attraverso l'utilizzo di specifiche variabili: **"indicatori di output"** e **"indicatori di risultato"**.

## Il dossier di progetto o Fascicolo elettronico – 1/2



I dati delle diverse dimensioni del monitoraggio scaturiscono dai documenti amministrativi prodotti durante l'attuazione amministrativa dell'intervento. Il dossier di progetto si compone progressivamente con l'attuazione del progetto. Al fine di monitorare agevolmente il progetto è necessario organizzare la documentazione sin dai primi atti amministrativi senza aspettare la prima rendicontazione. È buona prassi suddividere in cartelle e sottocartelle i documenti.

### Quali dati sono oggetto del monitoraggio

Il Monitoraggio è l'attività di verifica e controllo costante dello stato di evoluzione del programma/progetto. Occorre dunque definire la tipologia dei dati che vengono raccolti affinché l'evoluzione del flusso amministrativo avvenga correttamente. Nello specifico i dati raccolti sono:

- ✓ Dati anagrafici identificativi del progetto (aprioristicamente, non prendono parte alle tipologie di dati oggetto del monitoraggio)
- ✓ Dati procedurali
- ✓ Dati finanziari
- ✓ Dati fisici

Nella logica dei protocolli, il progetto è l'oggetto del monitoraggio, che può essere finanziato su più programmi, del tipo FESR o FSE. Ambedue i programmi produrranno lo stesso CUP e lo stesso codice anche se legati a due programmi differenti.

Nel protocollo 21-27, che deriva dal CUP, si inserisce anche la localizzazione principale.

Soggetti correlati:

- ✓ Soggetto programmatore
- ✓ Soggetto beneficiario (ad esempio un ente)
- ✓ Soggetto attuatore (che può essere frutto della delega del soggetto beneficiario)
- ✓ Soggetto realizzatore, ossia l'azienda che realizza l'opera
- ✓ Soggetto percettore (ossia a chi arrivano i finanziamenti)
- ✓ Capofila
- ✓ Partner di progetto

Tutti questi soggetti devono fornire i propri dati, codice fiscale e documenti annessi.

### Dati procedurali

Appartengono ai **dati procedurali** soggetti a monitoraggio i seguenti documenti:

- ✓ Dati relativi alla procedura di attivazione (PRATT): tipo procedura (Bando, Avviso, Individuazione diretta nel programma, Delibera di programmazione, etc...), Importo programmato, Importo effettivo, Soggetto responsabile

- ✓ Cronoprogramma (Iter di Progetto) con date previsionali ed effettive per ogni fase del progetto. Le fasi sono diverse per ogni tipologia di progetto. Ad esempio per i lavori sono: Studio di fattibilità, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, Esecuzione lavori, collaudo)
- ✓ Procedure di affidamento (procedure di aggiudicazione): CIG, titolo, importo a base d'asta, importo aggiudicato, soggetto aggiudicatario, ribasso d'asta, SAL, etc. L'interoperabilità con il sistema SIMOG consente di richiamare i dati delle procedure dal [portale ANAC](#)
- ✓ Documentazione a supporto, quale ad esempio la documentazione relativa alle procedure di aggiudicazione (es. pubblicazione, offerta tecnico-economica, verbali commissione di gara, aggiudicazione)

Le fasi dell'iter procedurale oggetto del monitoraggio sono:

#### Acquisto di beni e realizzazione dei servizi

- ✓ Progettazione
- ✓ Esecuzione fornitura
- ✓ Collaudo/Regolare esecuzione

#### Realizzazione dei lavori

- ✓ Studio di fattibilità
- ✓ Progettazione definitiva
- ✓ Progettazione esecutiva
- ✓ Esecuzione lavori
- ✓ Collaudo/Regolare esecuzione

La Commissione Europea finanzia progetti conclusi e funzionanti: per quello che riguarda progetti completati ma non in esecuzione, la CE fissa una deadline suppletiva al termine della quale va presentato il progetto funzionante, pena la revoca dello stanziamento del finanziamento che diventa a carico dell'ente.

#### Dati finanziari

Appartengono ai **dati finanziari** soggetti a monitoraggio i seguenti documenti:

- ✓ Impegni giuridicamente vincolanti: data impegno, importo totale, importo ammesso, tipo di atto (es. convenzione, contratto, determina)
- ✓ Pagamenti (es. mandato, bonifico)
- ✓ Giustificativi di spesa (es. fattura, Cedolino/busta paga, Nota spese, Parcella, Acconto)
- ✓ Piano Costi (importi realizzati e importi da realizzare)
- ✓ Quadro economico. Le voci di spesa utilizzabili dipendono dalla natura dell'operazione

Impegni, pagamenti e giustificativi devono essere supportati dai documenti utili per le verifiche amministrativo contabili:

Dal punto di vista finanziario, occorre monitorare tutte le fonti che contribuiscono all'attuazione di un progetto. Le diverse grandezze finanziarie contenute nel Protocollo Unico di Controllo sono distinte in due diverse strutture, il **finanziamento** e il **costo ammesso**, che monitorano aspetti diversi di uno stesso oggetto.

- ✓ Appartengono al finanziamento le grandezze che sono la somma delle fonti finanziarie del **progetto**, quali **Impegni e Pagamenti**
- ✓ Appartengono al costo ammesso le grandezze che corrispondono alla fonte finanziaria del programma, come **Impegni ammessi e Pagamenti ammessi**

Il sistema Nazionale verifica la coerenza dei dati finanziari sia nei loro insiemi, sia incrociando le informazioni. Il finanziamento, ad esempio, deve sempre essere maggiore o uguale al costo ammesso, così come Impegni e pagamenti non devono mai superare quelli ammessi. In presenza di economie alla fine del progetto, anche queste dovranno essere dettagliate per garantire trasparenza e coerenza dei dati. L'economia di budget può essere vincolata o restituita, li si può impegnare e vincolare giuridicamente in caso si intenda cercare di spenderli all'interno dei programmi finanziati in futuro.

La regola aurea è che le economie sono i residuali fra il finanziamento iniziale e il costo ammesso. Dunque:  $\text{Finanziamento} = \text{costo ammesso} + \text{economie residuali}$ . Nelle determine di impegno e nelle variabili di pagamento occorre però indicare da dove provengono le determinate fonti di finanziamento che sostengono economicamente nella determina di impegno i capitoli di pagamento. I giustificativi di spesa non vengono richiesti nella programmazione 2021-27, sebbene comunque il regolamento impone una copia elettronica di tutte le fatture, con il soggetto fornitore e l'intestatario della fattura per superare i controlli di primo livello.

## Dati fisici

I programmi definiscono le priorità e i relativi obiettivi da raggiungere. La realizzazione di questi obiettivi si ottiene attraverso le azioni e gli interventi che sono **monitorati attraverso indicatori**. Questi possono essere di due tipologie:

- ✓ **Indicatori di output**. Sono relativi alle operazioni finanziate e servono per rilevare l'effettivo raggiungimento dell'obiettivo del progetto,
- ✓ **Indicatori di risultato**. Servono per misurare l'intensità del cambiamento e misurare gli effetti delle strategie nazionali.

Sia gli indicatori di output che quelli di risultato possono a loro volta essere indicatori **comuni**, se utilizzati per aggregare valori fisici a livello nazionale, fra Stati membri o a livello comunitario, o essere **specifici**, se usati per monitorare aspetti specifici legati alla realizzazione e ai risultati delle operazioni

La validazione delle informazioni è fornita attraverso le varie attività di audit che, a partire dalla dimensione europea e poi a cascata sugli enti nazionali, regionali e locali, controlla in modo sistematico gli inserimenti delle informazioni nei progetti. A differenza delle altre programmazioni, in questa 21-27 i controlli sul periodo contabile non sono fatti dall'inizio dei progetti, ma solo per l'anno corrente come per gli esercizi commerciali.

## BIBLIOGRAFIA

1. Regolamento Reg. (UE) 1060/2021  
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1060>

## IL CONTROLLO (UF5)

### IL SIGECO

il SiGeCo (Sistema di Gestione e Controllo) è l'insieme dell'organizzazione, degli strumenti e delle procedure delle autorità del programma per adempiere alle rispettive funzioni indicate nel titolo vi del reg. (UE) 2021/1060.

#### Capo I Reg. (UE) 2021-1060

Questo regolamento Europeo afferma, nel Capo I, che:

- ✓ Gli Stati membri **dispongono di sistemi di gestione e controllo** dei loro programmi in conformità del presente titolo e ne garantiscono il funzionamento secondo il principio della **sana gestione finanziaria e i requisiti fondamentali elencati nell'allegato XI**
- ✓ Almeno al momento della presentazione della domanda di pagamento finale per il primo periodo contabile e **non oltre il 30 giugno 2023**, ciascuno Stato membro **dispone** di una descrizione del **sistema di gestione e controllo** in conformità del **modello** riportato nell'**allegato XVI**. Esso **tiene aggiornata** detta descrizione per rispecchiare tutte le modifiche successive.

L'Allegato XI parla dei requisiti fondamentali del SIGECO come, solo per citarne alcuni:

- compiti degli Organismi intermedi
- criteri e procedure per la selezione delle operazioni
- verifiche di gestione appropriate
- documenti necessari alla Pista di Controllo
- sistema elettronico
- misure antifrode
- domande di pagamento
- audit

D'altro canto, Il **Modello di cui all'allegato XVI** prevede **4 capitoli** dedicati all'organizzazione del lavoro delle diverse funzioni, ulteriormente articolati in paragrafi dedicati alla descrizione **dell'organizzazione e delle procedure per singole funzioni e compiti** svolti da AdG, o delegate, e da Organismo che svolge la funzione contabile e per la descrizione del **sistema elettronico** e del suo funzionamento:

1. *GENERALE*
2. *AUTORITA' DI GESTIONE*
3. *ORGANISMO CHE SVOLGE LA FUNZIONE CONTABILE*
4. *SISTEMA ELETTRONICO*

**Il SiGeCo** disciplina l'organizzazione, gli strumenti e le procedure adottate dalle Autorità del Programma. Esso serve ad assicurare l'efficace attuazione degli interventi e la sana gestione finanziaria, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile

#### Capo II Reg. (UE) 2021-1060

Il Capo II parla di come:

- ✓ Redigere e presentare le domande di pagamento

- ✓ Redigere e presentare i conti
- ✓ Convertire in euro (se necessario)

La funzione contabile **NON COMPRENDE LE VERIFICHE A LIVELLO DI BENEFICIARI**

### Capo III Reg. (UE) 2021-1060

Il Capo III parla di:

- ✓ procedure nazionali per effettuare verifiche di gestione
- ✓ condizioni di applicabilità
- ✓ modulazione durante il periodo di programmazione

## LA PISTA DI CONTROLLO

La pista di controllo equivale ad un diagramma di flusso in cui **vengono descritte le attività e i soggetti responsabili di tali attività.**

La pista di controllo è rappresentata dal **dossier di progetto**. Il **diagramma di flusso** rappresenta documentazione a **supporto** della pista di controllo ed è certamente **utile** in sede di audit. Tuttavia, i diagrammi di flusso rappresentano “procedure” (di selezione, attuazione, certificazione, etc.) che sono descritte nel SIGECO.

I requisiti di **adeguatezza** della pista di controllo non sono assicurati da un diagramma di flusso, ma da un **sistema informativo** che raccoglie tutte le informazioni relative ad ogni singola spesa, con l’archiviazione della principale documentazione di progetto, assicura i requisiti di “una pista di controllo adeguata” e consente di certificare la spesa alla Commissione europea.

La pista di controllo nella nuova programmazione si sostanzia dal punto di vista pratico nella **raccolta della documentazione** utile allo svolgimento dei controlli e nella **registrazione nel sistema informativo**.

Gli elementi che costituiscono una pista di controllo sono i seguenti:

1. **documentazione** che consente la verifica dell'applicazione dei **criteri di selezione** da parte dell'autorità di gestione e la documentazione relativa all'intera **procedura di selezione** e di approvazione delle operazioni (*requisito a*);
2. **documento** che specifica le **condizioni per il sostegno** tra il beneficiario e l'AdG/OI;
3. **registrazioni contabili delle domande di pagamento** presentate dal beneficiario, quali registrate nel sistema elettronico dell'AdG/OI (*requisito b, c, d, e*);
4. **documentazione** delle verifiche relative ai **requisiti di non delocalizzazione e di stabilità** di cui all'art. 65, all'art. 66, p.o 2, e all'art. 73, p.o 2, lett. h;
5. **prova di pagamento del contributo pubblico** al beneficiario e della data in cui è stato effettuato il pagamento (*requisito f*);
6. **documentazione** attestante i **controlli amministrativi** e, se del caso, le **verifiche sul posto** condotte dall'AdG/OI (*requisito h*);
7. **informazioni sugli audit** effettuati (*requisito g, h*);
8. **documentazione** relativa al **seguito** dato dall'AdG/OI ai fini delle verifiche di gestione e delle



*constatazioni dell'audit;*

9. **documentazione** che dimostra la **verifica della conformità al diritto applicabile** (*requisito g*);
10. **dati relativi agli indicatori di output e di risultato**, che consentano il **riscontro** con i corrispondenti target finali e con i target intermedi comunicati (*requisito i*);
11. **documentazione** relativa alle **rettifiche** finanziarie e alle **detrazioni** relative alle spese dichiarate alla Commissione per garantire la conformità all'art. 98, p.6, da parte dell'AdG/OI/organismo incaricato della funzione contabile;
12. per le sovvenzioni a costi reali, le **fatture** (o documenti aventi valore probatorio equivalente) e la **prova** del loro **pagamento** da parte del beneficiario nonché registrazioni contabili del beneficiario relative alle spese dichiarate alla Commissione (*requisito b*);
13. per le sovvenzioni a costi unitari, somme forfettarie e finanziamento a tasso forfettario, se del caso i **documenti** che giustificano il **metodo di determinazione dei costi unitari, delle somme forfettarie e dei tassi fissi**; le categorie di costi che costituiscono la base di calcolo; i documenti che attestano i costi dichiarati nell'ambito di altre categorie di costo cui si applica un tasso fisso; l'accordo esplicito dell'autorità di gestione riguardo al progetto di bilancio nel documento che specifica le condizioni per il sostegno; la documentazione sui costi del lavoro lordi e sul calcolo della tariffa oraria; qualora siano impiegate opzioni semplificate in materia di costi sulla base di metodi esistenti, la documentazione che dimostra la conformità a tipologie di operazioni simili e alla documentazione necessaria per il metodo esistente, se del caso. (*requisito c, d, e*).

Tutti i documenti giustificativi riguardanti un'operazione devono essere **CONSERVATI** in maniera opportuna per un periodo di **CINQUE ANNI A DECORRERE DAL 31 DICEMBRE DELL'ANNO IN CUI È EFFETTUATO L'ULTIMO PAGAMENTO DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE AL BENEFICIARIO**.

## PANORAMICA SUI CONTROLLI

Esiste un ordine gerarchico nell'attuazione dei controlli, ordine che va da un livello comunitario ad uno nazionale fino ad un livello di Autorità di programma

ENTE	DESCRIZIONE
Corte dei Conti Europea	Ha come finalità la correttezza della spesa imputata sul bilancio europeo. Per questo attua adeguate procedure di verifica come quelle: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ a campione delle operazioni</li> <li>▪ di sistema</li> <li>▪ di performance</li> </ul>
Commissione Europea	Ha come finalità la regolarità della spesa dichiarata. Per questo attua adeguate procedure descritte nel SiGeCo ed effettua verifiche sulle Autorità dei Programmi.
Agenzia Coesione Territoriale	Si occupa di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitorare i Programmi</li> <li>• Vigilare sull'attuazione Programmi</li> <li>• Promuovere il miglioramento di programmazione e attuazione degli interventi</li> <li>• Effettuare azioni di accompagnamento per il rafforzamento della coesione territoriale</li> <li>• Coordinare a livello nazionale i controlli di I livello</li> </ul>

<b>Ministero Lavoro e Politiche Sociali</b>	È capofila per FSE+ e coordina le politiche su temi di risorse umane e occupazione. Emanazione di indirizzo, monitoraggio e controllo sulla corretta attuazione di politiche e Programmi su FSE+
<b>Ministero Economia e Finanze IGRUE</b>	Coordinatore nazionale Autorità di Audit (ADA), nonché delle verifiche iniziali e periodiche sull'ADA
<b>Autorità di Gestione</b>	Effettuano verifiche sulla gestione
<b>Autorità di controllo/Funzione Contabile</b>	Effettua controlli di pre-certificazione
<b>Autorità di Audit</b>	Effettua: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Audit di sistema</b></li> <li>▪ <b>Audit delle operazioni</b></li> <li>▪ <b>Audit dei conti</b></li> </ul>

## VERIFICHE DI GESTIONE

Come abbiamo visto, quindi, a più livelli, vi è una necessità di verificare la regolarità dell'operazione in tutto il suo ciclo di vita:

SELEZIONE E ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE → VERIFICHE AMMINISTRATIVE

REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE → VERIFICHE IN LOCO

STABILITÀ DELL'OPERAZIONE → VERIFICHE EX POST

### SELEZIONE DELL'OPERAZIONE

Le verifiche amministrative rispetto al controllo della selezione dell'operazione prevedono che vi sia:

1. Coerenza con il Fondo, il Programma, la Normativa Europea e Nazionale, nonché i criteri di selezione
2. Correttezza e regolarità della procedura di selezione. Ad esempio, rispetto ad un avviso pubblico: pubblicazioni avviso, ricezione domande, istruttoria, graduatoria, pubblicazioni esiti e comunicazioni.
3. L'operazione non deve essere materialmente completata o pienamente attuata prima che sia stata presentata la domanda di finanziamento a titolo del programma, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati o meno

### ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE

Le verifiche amministrative rispetto al controllo dell'attuazione dell'operazione prevedono che:

1. Sia rispettata la normativa sugli appalti
2. Sia rispettata la normativa sugli aiuti di stato
3. Vi siano principi orizzontali (parità di genere, non discriminazione, sostenibilità, ecc.)
4. Vi siano degli indicatori di output
5. Siano rispettate gli obblighi e i vincoli previsti in materia di informazione e pubblicità (descrizione siti web, fund-mention, targhe e/o poster, ecc.)
6. La spesa sia ammissibile

### REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE

Le verifiche in loco rispetto al controllo della realizzazione dell'operazione prevedono:

1. verifica dell'effettiva realizzazione fisica dell'operazione o consegna del prodotto/servizio
2. verifica dell'avanzamento fisico (ove previsto)
3. verifica delle norme in materia di pubblicità

4. verifica del rispetto dell'art. 65 Reg. (UE) 2021/1060 rispetto agli investimenti in infrastrutture

## AUTORITÀ DI AUDIT (ADA)

Il fine dell'attività dell'ADA è fornire alla commissione una **garanzia indipendente** del **funzionamento efficace dei sistemi di gestione e controllo** e della **legittimità e regolarità delle spese** incluse nei conti presentati alla Commissione.

La differenze tra le Verifiche di Gestione e Audit sono le seguenti:

VERIFICHE DI GESTIONE	AUDIT
<b>Funzione di controllo interno all'AdG</b>	<b>Controllo indipendente dall'AdG</b>
<b>Identificazione e correzione di errori nelle domande di rimborso</b> dei beneficiari	<b>Garanzia indipendente</b> sul corretto funzionamento del SIGECO e sulla legittimità e regolarità delle <b>spese dichiarate alla CE.</b>
<b>Nessuna proiezione dell'errore</b> , anche nel caso di verifiche a campione, in quanto non si tratta di un campione casuale ma basato su valutazione dei rischi.	<b>Proiezione dell'errore</b> , il campione è casuale, di solito statistico, e gli errori rilevati vengono proiettati all'intero universo.

## STRATEGIA DI AUDIT

L'articolo 78 del Reg. (UE) 2021/1060 afferma che previa consultazione dell'autorità di gestione, l'autorità di audit predispone una strategia di audit che comprenda gli audit dei sistemi e gli audit delle operazioni, in base a una valutazione dei rischi, tenendo presente la descrizione del sistema di gestione e controllo prescritta dall'articolo 69 (paragrafo 11). La strategia di audit comprende audit dei sistemi delle nuove autorità di gestione e autorità incaricate della funzione contabile. Tali audit sono effettuati entro 21 mesi dalla decisione di approvazione del programma o della modifica del programma che individua tale autorità. La strategia di audit è redatta in conformità del modello riportato nell'allegato XXII ed è aggiornata annualmente dopo la prima relazione annuale di controllo e il parere di audit forniti alla Commissione. Può riguardare uno o più programmi.

Inoltre, la strategia di audit è presentata alla Commissione su richiesta.

## BIBLIOGRAFIA

1. Regolamento Reg. (UE) 1060/2021  
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1060>
2. Regolamento Reg. (UE) 1086/2006  
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:02006R1828-20111201>
3. Regolamento Reg. (UE) 480/2014  
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32014R0480>
4. Regolamento Reg. (UE) 1304/2013  
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex:32013R1304>
5. Regolamento Reg. (UE) 1407/2013  
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/ALL/?uri=CELEX%3A32013R1407>
6. Regolamento Reg. (UE) 651/2014  
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0651>